



***MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL
D. Lgs. 231/2001***

Rev. 29/02/2024

Documento:	<i>Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001</i>			
File:	Modello 231			
Versione:	1	Adozione del documento	Verifica dell'OdV del:	-
			Approvazione CdA del:	20.11. 2017.
Versione	2	Aggiornamento del documento	Verifica dell'OdV del:	-
			Approvazione CdA del:	26.10.2018
Versione	3	Aggiornamento del documento	Verifica dell'OdV del:	25.09. 2020
			Approvazione CdA del:	28.09. 2020
Versione	4	Aggiornamento del documento	Verifica dell'OdV del:	13.02.2024
			Approvazione CdA del:	29.02.2024

INDICE

1.	PREMESSE.....	4
1.1.	DEFINIZIONI.....	5
1.2.	IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231 DELL'8 GIUGNO 2001	9
1.3.	LE LINEE GUIDA EMANATE DALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA	25
1.4.	LO.LI. PHARMA INTERNATIONAL S.R.L.	25
1.4.1.	<i>Organigramma</i>	26
1.5.	LA GOVERNANCE DELLA SOCIETÀ	26
1.5.1.	<i>Assemblea dei soci</i>	27
1.5.2.	<i>Consiglio di Amministrazione</i>	29
1.5.3.	<i>Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato</i>	30
1.5.4.	<i>Consigliere delegato per l'amministrazione e la contabilità</i>	31
1.5.5.	<i>Consigliere delegato per la finanza, marchi e brevetti</i>	31
1.5.6.	<i>Direttore Generale</i>	32
1.5.7.	<i>Sindaco Unico</i>	32
1.5.8.	<i>Organismo di Vigilanza</i>	33
1.6.	APPARATO SANZIONATORIO DEL DECRETO	33
1.6.1.	<i>Le sanzioni pecuniarie</i>	33
1.6.2.	<i>Le sanzioni interdittive</i>	35
1.6.3.	<i>Altre sanzioni</i>	38
1.7.	VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE.....	38
1.8.	ULTERIORI ASPETTI ORGANIZZATIVI PRESUPPOSTO DEL MODELLO	41
2.	RESPONSABILITÀ PER L'APPROVAZIONE, IL RECEPIMENTO, L'INTEGRAZIONE E L'IMPLEMENTAZIONE DEL MODELLO ..	42
3.	IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	43
3.1.	CARATTERISTICHE SALIENTI DEL MODELLO.....	43
3.2.	ATTIVITÀ FINALIZZATE ALL'ADEGUAMENTO DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA ESISTENTE AI REQUISITI PREVISTI DAL D. LGS. 231/2001....	47
3.3.	IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI DI REATO IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	48
3.4.	IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI DI REATO AMBIENTALI.....	49
3.5.	IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI DI REATI ASSOCIATIVI	49
3.6.	IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI DEL REATO DI AUTORICICLAGGIO	50
3.7.	IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI DI REATI TRIBUTARI.....	51



4.	ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI REATO E LA GESTIONE DEI RISCHI INDIVIDUATI.....	55
5.	CODICE ETICO	57
5.1.	CODICE COMPORTAMENTALE NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....	58
5.2.	CODICE COMPORTAMENTALE ANTICORRUZIONE	59
5.3.	ADEGUATE PROCEDURES IN CONFORMITÀ AL BRIBERY ACT 2010	60
6.	REGOLAMENTAZIONE DEI PROCESSI SENSIBILI TRAMITE I PROTOCOLLI PREVENTIVI.....	84
7.	FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEI DIPENDENTI.....	85
8.	INFORMAZIONE AGLI ALTRI SOGGETTI TERZI	87
9.	LINEE GUIDA DEL SISTEMA DISCIPLINARE	87
10.	ORGANISMO DI VIGILANZA	89
10.1.	L'IDENTIFICAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	89
10.2.	ARCHITETTURA E COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	89
10.3.	DURATA IN CARICA, DECADENZA E SOSTITUZIONE DEI MEMBRI.....	91
10.4.	REGOLE DI CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO	94
10.5.	LE FUNZIONI E I POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	95
10.6.	IL REPORTING AGLI ORGANI SOCIALI.....	95
10.7.	I FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	97
10.8.	LE SEGNALAZIONI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA (WHISTLEBLOWING).....	99
10.9.	MODALITÀ DI TRASMISSIONE E VALUTAZIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI E DELLE SEGNALAZIONI.....	100
10.10.	OBBLIGHI E REQUISITI SISTEMA DI SEGNALAZIONE (WHISTLEBLOWING).	102
10.11.	DISCIPLINA DEL SEGRETO	103
10.12.	LIBRI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	104
10.13.	REGISTRAZIONE DELLE SEGNALAZIONI.....	105

1. PREMESSE

Il presente documento descrive il “Modello di organizzazione, gestione e controllo” adottato da Lo.Li. Pharma International S.r.l. ai sensi e per gli effetti degli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Il Modello è inteso come l’insieme delle soluzioni organizzative, del sistema gestionale e del sistema dei controlli interni della Società, come rivalutati e rivisti in funzione dell’obiettivo di prevenire il rischio di commissione dei reati presupposto previsti dal Decreto che disciplina il regime di responsabilità amministrativa degli enti.

Il Modello si articola in 2 parti:

- **Parte Generale:** documento avente lo scopo di descrivere la metodologia e le caratteristiche salienti del Modello di organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione del rischio di reato adottato dalla Società.
- **Parte Speciale:** riguarda l’applicazione nel dettaglio dei principi reati richiamati nella “Parte Generale” con riferimento ai rischi di reato richiamati nel D. Lgs. 231/2001 ai quali la Società risulta maggiormente esposta.

Inoltre, sono allegati alla Parte Speciale:

- Allegato 1: Reati Presupposto;
- Allegato 2: Linee Guida;
- Allegato 3: Protocolli Preventivi;
- Allegato 4: Bibliografia.



1.1. Definizioni

Nel presente documento le seguenti espressioni hanno il significato di seguito indicato:

- ***“Attività a rischio di reato”***: il processo, l’operazione, l’atto, ovvero l’insieme di operazioni e atti, che possono esporre la Società al rischio di sanzioni ai sensi del Decreto in funzione della commissione di un Reato.
- ***“CCNL”***: il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile ai dipendenti della Società e, nello specifico, il CCNL del commercio pro tempore vigente.
- ***“Codice Etico”***: il documento, ufficialmente voluto e approvato dal vertice della Società quale esplicitazione della politica societaria, che contiene i principi generali di comportamento - ovvero, raccomandazioni, obblighi e/o divieti - a cui i Destinatari devono attenersi e la cui violazione è sanzionata.
- ***“D. Lgs. 231/2001” o “Decreto”***: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001, e successive modificazioni ed integrazioni.
- ***“Destinatari”***: Organi societari (Consiglio di Amministrazione), Dipendenti, agenti e rappresentanti, procacciatori, Fornitori e tutti coloro che operano nell’interesse o a vantaggio della Società, con o senza rappresentanza e a prescindere dalla natura e dal tipo di rapporto intrattenuto con la Società preponente. I Destinatari sono tenuti al rispetto del Modello, del Codice Etico e dei Protocolli preventivi.
- ***“Dipendenti”***: tutte le persone fisiche che intrattengono con la Società un rapporto di lavoro subordinato.
- ***“Linee Guida”***: le Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo *ex* D. Lgs. 231/2001, pubblicate dalle associazioni di categoria, che sono state considerate ai fini della predisposizione ed adozione del Modello.

- *“Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001” o “Modello”*: il Modello di organizzazione, gestione e controllo ritenuto dagli Organi Sociali idoneo a prevenire i Reati e, pertanto, adottato dalla Società, ai sensi degli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo, al fine di prevenire la realizzazione dei Reati stessi da parte del Personale apicale o subordinato, così come descritto dal presente documento e relativi allegati.
- *“Organi Sociali”*: il Consiglio di Amministrazione.
- *“Organismo di Vigilanza” od “OdV”*: l’Organismo previsto dall’art. 6 del Decreto Legislativo, avente il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del modello di organizzazione, gestione e controllo, nonché sull’aggiornamento dello stesso.
- *“Personale”*: tutte le persone fisiche che intrattengono con la Società un rapporto di lavoro, inclusi i lavoratori dipendenti, interinali, i collaboratori, gli *“stagisti”*, gli agenti, ed i liberi professionisti che abbiano ricevuto un incarico da parte della Società.
- *“Personale Apicale”*: i soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, lett. a) del Decreto, ovvero i soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società; in particolare, i membri del Consiglio di Amministrazione, il Presidente e gli eventuali institori e procuratori della Società.
- *“Personale sottoposto ad altrui direzione”*: i soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, lett. b) del Decreto, ovvero tutto il Personale che opera sotto la direzione o la vigilanza del Personale Apicale.
- *“Pubblica Amministrazione” o “P.A.”*: Per Amministrazione Pubblica si deve intendere:
 - lo Stato (o Amministrazione Statale);
 - gli Enti Pubblici: si specifica che l’Ente Pubblico è individuato come tale dalla legge oppure è un Ente sottoposto ad un sistema di controlli pubblici, all’ingerenza dello Stato o di altra Amministrazione per ciò che concerne la nomina e la revoca dei suoi amministratori, nonché l’Amministrazione dell’Ente stesso. E’ caratterizzato dalla partecipazione dello Stato, o di altra Amministrazione Pubblica, alle spese di gestione; oppure dal potere di direttiva

che lo Stato vanta nei confronti dei suoi organi; o dal finanziamento pubblico istituzionale; o dalla costituzione ad iniziativa pubblica. A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo sono da considerarsi Pubbliche Amministrazioni in senso lato le seguenti Società: Ferrovie dello Stato, AEM Milano, ecc.

- Pubblico Ufficiale: colui che esercita “una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”. Agli effetti della legge penale “è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi” (art.357 c.p.);
- Incaricato di Pubblico Servizio: colui che “a qualunque titolo presta un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale” (art. 358 c.p.). Si rappresenta che “a qualunque titolo” deve intendersi nel senso che un soggetto esercita una pubblica funzione, anche senza una formale o regolare investitura (incaricato di un pubblico servizio “di fatto”). Non rileva, infatti, il rapporto tra la P.A. e il soggetto che esplica il servizio.
- **“Protocollo”**: la misura organizzativa, fisica e/o logica prevista dal Modello al fine di prevenire il rischio di commissione dei Reati.
- **“Reati”** o il **“Reato”**: l’insieme dei reati, o il singolo reato, richiamati dal D. Lgs. 231/2001 (per come eventualmente modificato ed integrato in futuro).
- **“Segnalante”**: chi è testimone di un illecito o di un’irregolarità sul luogo di lavoro e decide di segnalarlo. Per gli enti privati, il riferimento è alle *“persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso”,* nonché a *“persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti”* precedentemente menzionati.

- **“Segnalato”**: il soggetto cui il segnalante attribuisce la commissione del fatto illecito/irregolarità oggetto della segnalazione.
- **“Segnalazione”**: comunicazione del segnalante avente ad oggetto informazioni *“circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell’ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte”*.
- **“Sistema Disciplinare”**: l’insieme delle misure sanzionatorie applicabili in caso di violazione delle regole procedimentali e comportamentali previste dal Modello;
- **“Società”**: **Lo.Li. Pharma International S.r.l.**



1.2. Il decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001

Sulla scia di un processo avviato dall'Unione Europea¹, con l'approvazione del Decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001, è stata introdotta anche in Italia la responsabilità amministrativa degli enti derivante dalla commissione di illeciti penali.

La disciplina del Decreto è entrata in vigore il 4 luglio 2001, introducendo per la prima volta in Italia una particolare forma di responsabilità degli enti per alcuni reati commessi nell'interesse o a vantaggio degli stessi dal proprio personale (personale apicale, dipendenti, ecc.). Tale responsabilità non sostituisce quella della persona fisica che ha commesso il fatto illecito, ma si aggiunge ad essa.

Il regime di responsabilità, quindi, coinvolge nella punizione di determinati illeciti penali il patrimonio degli enti che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione degli illeciti stessi. Infatti, in caso di illecito è sempre prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria e, per i casi più gravi, sono previste anche ulteriori gravi misure interdittive, quali la sospensione o revoca di concessioni e licenze, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi, fino al commissariamento dell'ente.

I reati richiamati dal Decreto, ovvero i reati dalla cui commissione può derivare la responsabilità amministrativa degli enti, sono - ad oggi - quelli realizzati in relazione a rapporti intrattenuti con la pubblica amministrazione, i reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo, i reati societari, i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, i delitti contro la personalità individuale, i reati di *market abuse*, i reati transnazionali, i reati concernenti il traffico di

¹ Convenzione OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) del 17 dicembre 1997 sulla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali. Convenzioni OCSE e Unione Europea contro la corruzione nel commercio internazionale e contro la frode ai danni della Comunità Europea. L'art. 11 della legge delega (legge 29 settembre 2000 n. 300), in particolare, delegava il Governo a disciplinare questo tipo di responsabilità.

migranti, i reati di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio, i delitti di criminalità organizzata, i delitti contro l'industria ed il commercio, i reati connessi alla disciplina antinfortunistica e di igiene e sicurezza sul lavoro, i reati informatici, alcuni reati in materia di diritto di autore, i reati in materia di brevetti ed esclusive industriali, i reati alimentari, i reati associativi, mafiosi e in materia di armi, i reati ambientali ed il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. In particolare, qui di seguito si elencano i reati in relazione alla commissione dei quali l'ente può essere condannato alla sanzione amministrativa²:

➤ **Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001)³**

- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)⁴
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)⁵
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n.1, c.p.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)⁶
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)⁷
- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898)⁸
- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)⁹
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis)¹⁰

² Per l'analisi approfondita delle singole fattispecie di reato richiamate dal Decreto si rinvia all'**Allegato 1** della Parte Speciale, in cui sono riportate le informazioni inerenti le fattispecie e all'**Allegato 2**, sempre della Parte Speciale, ove - nelle linee guida delle associazioni di categoria - è riportata l'analisi delle condotte utilizzate anche nelle attività di risk assessment.

³ Articolo modificato dalla L. 161/2017, dal D.Lgs. n. 75/2020 e dalla L. n. 137/2023.

⁴ Articolo introdotto dall'art. 3, L. 26 aprile 1990, n. 86, e successivamente così modificato dall'art. 1, L. 7 febbraio 1992, n. 181 e dall'art. 2, D.L. 25 febbraio 2022, n. 13.

⁵ Articolo modificato dalla L. n. 3/2019 e dal D.L. n. 13/2022.

⁶ Articolo modificato dal D.L. n. 13/2022.

⁷ Articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020.

⁸ Articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020.

⁹ Articolo introdotto dalla L. 137/2023.

¹⁰ Articolo introdotto dalla L. 137/2023.



➤ **Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001)¹¹**

- Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)¹²
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)¹³
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)¹⁴
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)¹⁵
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)
- Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)

➤ **Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001)¹⁶**

- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.)¹⁷
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)¹⁸
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)¹⁹

¹¹ Articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019.

¹² Articolo modificato dalla Legge n. 238/2021

¹³ Articolo modificato dalla Legge n. 238/2021

¹⁴ Articolo modificato dalla Legge n. 238/2021

¹⁵ Articolo modificato dalla Legge n. 238/2021

¹⁶ Articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015

¹⁷ Articolo modificato dalla L. n. 69/2015

¹⁸ Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, L. 17 aprile 2014, n. 62, a decorrere dal 18 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 della medesima L. 62/2014)

¹⁹ comma 7-bis aggiunto dal D.Lgs. n. 202/2016

- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)

➤ **Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001)²⁰**

- Concussione (art. 317 c.p.)²¹
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)²²
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)²³
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)²⁴
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)²⁵
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio, di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)²⁶
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)²⁷
- Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.)²⁸
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)²⁹
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)³⁰

➤ **Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001)³¹**

- Alterazione di monete (art. 454 c.p.)

²⁰ Articolo modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 3/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020

²¹ Articolo modificato dalla L. n. 69/2015

²² Articolo da ultimo modificato dalla L. n. 3/2019

²³ Articolo modificato dalla L. n. 69/2015

²⁴ Articolo modificato dalla L. n. 69/2015

²⁵ Articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015

²⁶ Articolo modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. n. 3/2019

²⁷ Articolo modificato dalla L. n. 3/2019

²⁸ Articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020

²⁹ Articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020

³⁰ Articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020

³¹ Articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs. 125/2016

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

➤ **Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001)³²**

- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)
- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

➤ **Reati societari (Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001)³³**

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)³⁴
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)³⁵
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)³⁶

³² Articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009

³³ Articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015, dal D.Lgs. n.38/2017 e dal D.Lgs. n. 19/2023

³⁴ Articolo modificato dalla L. n. 69/2015

³⁵ Articolo modificato dalla L. n. 69/2015

³⁶ Articolo aggiunto dalla L. n. 262/2005

- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)³⁷
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)³⁸
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023)³⁹

➤ **Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater, D.Lgs. n. 231/2001)⁴⁰**

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)
- Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis.1 c.p.)⁴¹
- Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)
- Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1)⁴²
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies.1 c.p.)
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.)
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)
- Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.)⁴³
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)

³⁷ Articolo aggiunto dalla legge n. 190/2012; modificato dal D.Lgs. n. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019

³⁸ Articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 38/2017 e modificato dalla L. n. 3/2019

³⁹ Articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 19/2023

⁴⁰ Articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003

⁴¹ Articolo introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018

⁴² Articolo introdotto dal D.L. n. 7/2015, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 43/2015

⁴³ Articolo introdotto dal D.Lgs. 21/2018

- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)
- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)
- Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5)
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)

➤ **Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili** (Art. 25-quater.1, D.Lgs. n. 231/2001)

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)

➤ **Delitti contro la personalità individuale** (Art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/2001)⁴⁴

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
- Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater)⁴⁵
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.)⁴⁶
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)
- Tratta di persone (art. 601 c.p.)⁴⁷
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)
- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)⁴⁸

➤ **Reati di abuso di mercato** (Art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001)⁴⁹

- Manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. n. 58/1998)⁵⁰
- Abuso o comunicazione illecita d'informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. n. 58/1998)⁵¹

➤ **Altre fattispecie in materia di abusi di mercato** (Art. 187-quinquies TUF)⁵²

- Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014)

⁴⁴Articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003; modificato dalla L. n. 199/2016

⁴⁵Articolo modificato dalla L. n. 238/2021

⁴⁶Articolo aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38

⁴⁷Articolo modificato dal D.Lgs. 21/2018

⁴⁸Articolo modificato dalla L. n. 238/2021

⁴⁹Articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005

⁵⁰Articolo modificato dal D.Lgs. 107/2018 e dalla L. n. 238/2021

⁵¹Articolo modificato dalla L. n. 238/2021

⁵²Articolo modificato dal D.Lgs. 107/2018

- Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014)
- **Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001)⁵³**
 - Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)
 - Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
- **Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001)⁵⁴**
 - Ricettazione (art. 648 c.p.)
 - Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
 - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)
 - Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)
- **Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001)⁵⁵**
 - Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)
 - Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)
 - Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)
 - Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis)⁵⁶
 - Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti
- **Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001)⁵⁷**
 - Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)

⁵³ Articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007 e modificato L. n. 3/2018

⁵⁴ Articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007, modificato dalla L. n. 186/2014 e dal D.Lgs. n. 195/2021

⁵⁵ Articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021 e modificata dalla L. n. 137/2023

⁵⁶ Articolo introdotto dalla L. n. 137/2023]

⁵⁷ Articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009; modificato dalla L. n. 93/2023

- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis L. n.633/1941 comma 1)
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis L. n.633/1941 comma 2)
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941)
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

➤ **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** (Art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001)⁵⁸

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

⁵⁸Articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009

➤ **Reati ambientali** (Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001)⁵⁹

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)⁶⁰
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)⁶¹
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)
- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137)
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256)
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257)
- Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259)
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258)
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.)⁶²
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis)
- Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279)
- Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8)
- Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9)
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)

⁵⁹ Articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018 e modificato dalla L. n. 137/2023

⁶⁰Articolo modificato dalla L. n. 137/2023

⁶¹ Articolo modificato dalla L. n. 137/2023

⁶²Articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 21/2018

- **Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare** (Art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001)⁶³
 - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998)
 - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998)
- **Razzismo e xenofobia** (Art. 25-terdecies, D.Lgs. n. 231/2001)⁶⁴
 - Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.)
- **Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati** (Art. 25-quaterdecies, D.Lgs. n. 231/2001)
 - Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989)
 - Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989)
- **Reati Tributari** (Art. 25-quinquesdecies, D.Lgs. n. 231/2001)⁶⁵
 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)
 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)
 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)
 - Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)
 - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)
 - Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000)
 - Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000)
 - Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000)
- **Contrabbando** (Art. 25-sexiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001)⁶⁶
 - Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 D.P.R. n. 43/1973)
 - Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 D.P.R. n. 43/1973)

⁶³ Articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012, modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161 e dal D.L. n. 20/2023

⁶⁴ Articolo aggiunto dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018

⁶⁵ Articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020

⁶⁶ Articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020

- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis D.P.R. n. 43/1973)
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter D.P.R. n. 43/1973)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. n. 43/1973)
- Altri casi di contrabbando (art. 292 D.P.R. n. 43/1973)
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 D.P.R. n. 43/1973)

➤ **Delitti contro il patrimonio culturale** (Art. 25-septiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001)⁶⁷

- Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)

➤ **Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici** (Art. 25-duodevices, D.Lgs. n. 231/2001)⁶⁸

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.).

⁶⁷ Articolo aggiunto dalla L n. 22/2022

⁶⁸ Articolo aggiunto dalla L n. 22/2022

➤ **Reati transnazionali** (L. n. 146/2006)

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.).

Inoltre, secondo l'art. 4 del Decreto, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati - contemplati dallo stesso Decreto - commessi all'estero.

I presupposti su cui si fonda la responsabilità dell'ente per reati commessi all'estero sono i seguenti:

- il reato deve essere commesso da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Decreto;
- l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato Italiano;
- l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (nei casi in cui la legge prevede che il colpevole - persona fisica - sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso) e, anche in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 del Decreto, solo in relazione a reati per i quali sia prevista una sua specifica responsabilità;
- sussistendo i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, nei confronti dell'ente non procedano le Autorità dello Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

La responsabilità amministrativa dell'ente sorge anche nel caso di tentativo di uno dei reati previsti dal Decreto come fonte di responsabilità. Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti sanzionati sulla base del Decreto, le sanzioni

pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di durata) sono ridotte da un terzo alla metà.

E' esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 del Decreto). L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto.

Come anticipato, ai sensi dell'articolo 5 del Decreto, *"l'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio"*; ovvero l'ente è responsabile se dall'attività illegale abbia ottenuto benefici per l'impresa. L'ente, invece, non risponderà se gli attori del Reato avranno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi. Inoltre, sempre ai sensi del citato articolo 5 del decreto, le azioni di rilievo debbono essere poste in essere:

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di una sua autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati nella precedente lettera a).

Non è detto, tuttavia, che l'ente debba sempre e comunque rispondere della commissione del Reato. È stato ritenuto opportuno consentire all'ente la dimostrazione in via preventiva della propria estraneità rispetto al Reato⁶⁹. A tale fine viene richiesta l'adozione di modelli comportamentali specificamente calibrati sul rischio-reato e cioè volti ad impedire, attraverso la fissazione di regole di condotta, la commissione di determinati Reati.

⁶⁹ A. FILIPPINI, *Adempimenti conseguenti all'entrata in vigore del Decreto Legislativo 231/2001*.

Requisito indispensabile perché dall'adozione del modello derivi l'esenzione da responsabilità dell'ente è che esso venga efficacemente attuato.

In altri termini, la specifica colpevolezza dell'ente si configurerà quando il reato commesso da un suo organo o sottoposto rientra in una decisione imprenditoriale ovvero quando esso è conseguenza del fatto che l'ente medesimo non si è dotato di un modello di organizzazione idoneo a prevenire reati del tipo di quello verificatosi o ancora che vi è stata al riguardo omessa o insufficiente vigilanza da parte degli organismi dotati di potere di controllo⁷⁰.

In quest'ottica, l'articolo 6 del Decreto stabilisce che l'ente non è chiamato a rispondere dell'illecito nel caso in cui dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, *“modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi”*.

La medesima norma prevede, inoltre, l'istituzione di un *“Organismo di Vigilanza interno all'ente”* con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del predetto modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

I modelli organizzativi devono quindi rispondere alle seguenti esigenze:

- Individuare le Attività a rischio di reato;
- Prevedere specifici protocolli per la prevenzione dei Reati;
- Individuare, al fine della prevenzione dei Reati, le modalità di gestione delle risorse finanziarie;
- Prevedere obblighi di informazione all'organismo deputato al controllo sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- Istituire sistemi di segnalazione (whistleblowing) conformi alla normativa vigente;
- Introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

⁷⁰ G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto Penale Parte Generale*, Zanichelli Editore, quarta edizione.



In conclusione, nell'ipotesi di Reati commessi dal Personale Apicale, l'ente non risponderà se proverà che:

- (i) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire Reati della specie di quello verificatosi;
- (ii) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento sia stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (Organismo di Vigilanza), che nelle realtà di piccole dimensioni può coincidere con l'organo dirigente stesso;
- (iii) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza in ordine al modello;
- (iv) i soggetti abbiano commesso il Reato eludendo fraudolentemente il modello.

Nel caso in cui, invece, il Reato sia stato commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza del Personale Apicale, l'ente sarà responsabile del Reato solo se vi sarà stata carenza negli obblighi di direzione e vigilanza e tale carenza sarà esclusa se l'ente avrà adottato, prima della commissione del Reato, un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire Reati della specie di quello verificatosi⁷¹.

⁷¹ Non sussiste, quindi, l'inversione dell'onere della prova prevista per il Personale Apicale: nel caso in esame sarà l'organo della pubblica accusa a dover provare che l'ente non aveva adottato per tempo il modello di organizzazione richiesto.



1.3. Le Linee Guida emanate dalle associazioni di categoria

L'art. 6 del Decreto dispone che i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia⁷².

Alla luce di quanto sopra, la Società, nella predisposizione del presente documento, ha tenuto conto delle Linee Guida predisposte da Confindustria (ed aggiornate prima al luglio 2014 e, in seguito a giugno 2021). ~~Tali Linee guida sono allegate al Modello quale Allegato 2 alla Parte Speciale.~~

Resta inteso che eventuali divergenze del Modello adottato dalla Società rispetto a talune specifiche indicazioni di cui alle Linee Guida, non ne inficiano la correttezza di fondo e la validità. Tali Linee Guida, infatti, per loro natura, hanno carattere generale, laddove il Modello deve essere predisposto con riferimento alla realtà concreta della Società.

1.4. Lo.Li. Pharma International S.r.l.

LO.LI. Pharma International è l'eco internazionale della realtà LO.LI. Pharma.

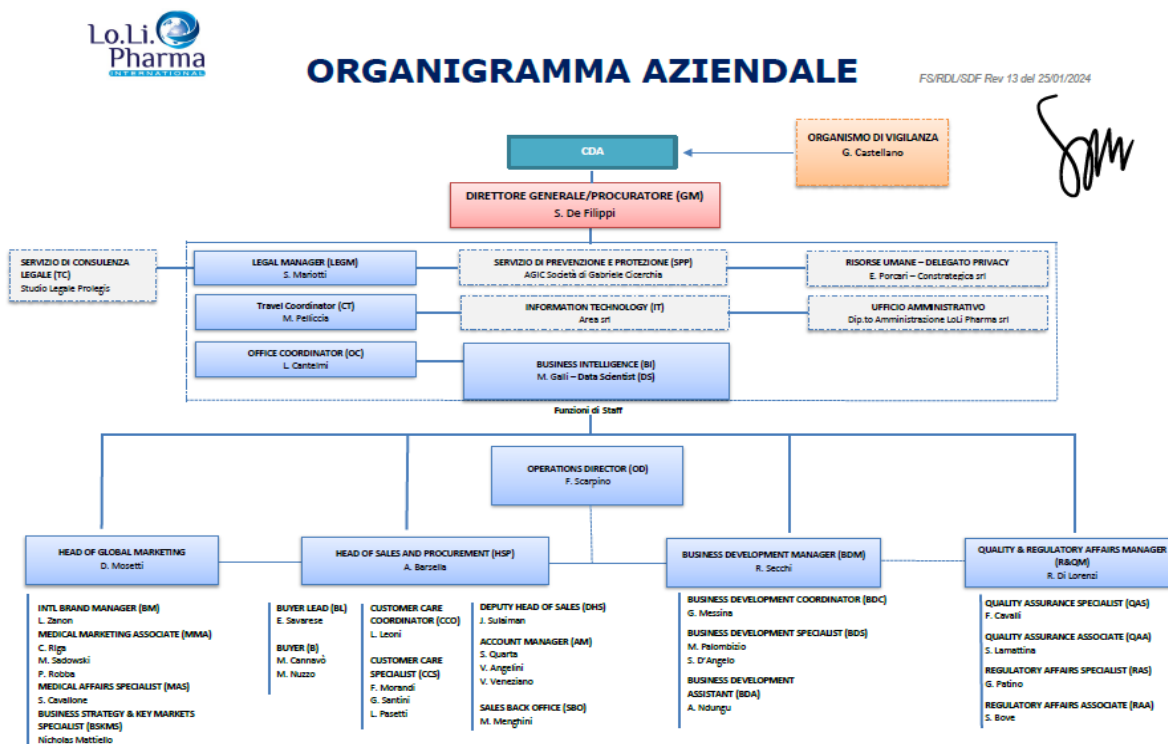
Fondata nel 2012, il suo core-business è la selezione dei migliori partners commerciali per distribuire i prodotti LO.LI. Pharma a livello globale.

Dalla stipula del contratto al prodotto finito, il team della LO.LI. Pharma International segue passo i propri Clienti offrendo loro formazione scientifica, pianificazioni strategiche di marketing, supporto regolatorio e logistico.

Ad oggi i prodotti LO.LI. Pharma sono distribuiti in più di 42 Paesi nel mondo.

⁷² Il Ministero della giustizia, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro trenta giorni osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati.

1.4.1. Organigramma



1.5. La Governance della Società

Il modello di Governance della Società si prefigge di formalizzare il sistema dei valori che intende promuovere creando un assetto organizzativo idoneo ed esemplare.

La Società ha adottato statutariamente il sistema di amministrazione e controllo (*governance*) cosiddetto “tradizionale”.

Lo statuto della Società prevede i seguenti Organi Sociali:

- l'Assemblea dei Soci (organo con funzioni esclusivamente deliberative, le cui competenze sono per legge circoscritte alle decisioni di maggior rilievo della vita sociale, con l'esclusione di competenze gestorie);
- il Consiglio di Amministrazione (cui è devoluta la supervisione strategica e la

- gestione dell'impresa);
- Sindaco Unico (con funzioni di controllo sull'amministrazione della Società).

La funzione di supervisione strategica si riferisce alla determinazione degli indirizzi e degli obiettivi aziendali strategici e alla verifica della loro attuazione.

La funzione di gestione consiste nella conduzione dell'operatività aziendale volta a realizzare dette strategie.

La funzione di supervisione strategica e quella di gestione, attenendo unitariamente all'amministrazione dell'impresa, sono incardinate nel Consiglio di Amministrazione e nei suoi organi delegati.

La funzione di controllo si sostanzia nella verifica della regolarità dell'attività di amministrazione e dell'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili della Società.

1.5.1. Assemblea dei soci

In posizione apicale si colloca l'Assemblea dei soci, momento decisivo nel quale si manifesta la capacità volitiva dell'azionista e nel quale la dialettica proprietaria determina le scelte decisive per la realizzazione degli interessi aziendali.

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori e tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Lo Statuto della Società prevede che sono in ogni caso riservate alla competenza dei soci:

- a) approvazione del bilancio e distribuzione degli utili;
- b) la nomina degli Amministratori e la struttura dell'Organo Amministrativo;
- c) la nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dello Statuto,



- e) la decisione di compiere operazioni straordinarie che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Per tutto quanto non previsto dallo Statuto si applicano le disposizioni di legge.

L'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia. In caso di impossibilità di tutti gli Amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dall'Organo di controllo, se nominato, o anche da un socio. L'assemblea viene convocata con lettera raccomandata spedita ai Soci almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, nel domicilio risultante dal Registro delle imprese o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

In ogni caso la deliberazione si intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori ed i Sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli Amministratori o i Sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da persona designata dagli intervenuti.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea e proclamare i risultati delle votazioni. L'assemblea può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, alle condizioni e con le modalità previste dallo Statuto, a cui si rimanda.



Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, se nominato, o dal Notaio. Lo Statuto prevede i contenuti obbligatori del verbale, il quale anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta. Nei casi previsti dai numeri 4) e 5 del secondo comma dell'art. 2479 c.c. l'assemblea delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentano la metà del capitale sociale.

Lo Statuto fa salve le altre disposizioni di legge o le previsioni dello stesso che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

1.5.2. Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, attualmente composto da tre membri, è l'organo con funzione di supervisione strategica, nel quale si concentrano le funzioni di indirizzo e/o di supervisione della gestione sociale (ad esempio, mediante esame e delibera in ordine ai piani industriali o finanziari ovvero alle operazioni strategiche della Società)⁷³.

Al Consiglio di Amministrazione è affidata la gestione dell'impresa e agli Amministratori spetta il compimento di tutte le operazioni necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale⁷⁴.

I membri del consiglio di amministrazione sono eletti dall'Assemblea, anche fra non soci, e restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, elegge tra i suoi membri un Presidente.

Il Consiglio si riunisce nella sede sociale o anche altrove, purché in Italia. Le riunioni del Consiglio posso svolgersi anche per audio conferenza o videoconferenza, alle

⁷³ Articolo 2381 del codice civile.

⁷⁴ Articolo 2380 *bis* del codice civile.



condizioni previste dallo Statuto. La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli Amministratori, Sindaci Effettivi e Revisore se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli Amministratori.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. I soci possono inoltre assegnare agli Amministratori un'indennità annuale in misura fissa ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione della carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con le modalità stabilite con la decisione dei soci.

Il Consiglio delibera validamente con le presenze e le maggioranze previste dall'articolo 2388 del codice civile⁷⁵.

1.5.3. Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione svolge un'importante funzione

⁷⁵ Articolo 2388 -Validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione: per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica, quando lo statuto non richiede un maggior numero di presenti. Lo statuto può prevedere che la presenza alle riunioni del consiglio avvenga anche mediante mezzi di telecomunicazione.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo diversa disposizione dello statuto.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dello statuto possono essere impugnate solo dal collegio sindacale e dagli amministratori assenti o dissenzienti entro novanta giorni dalla data della deliberazione; si applica in quanto compatibile l'articolo 2378. Possono essere altresì impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei loro diritti; si applicano in tal caso, in quanto compatibili, gli articoli 2377 e 2378.

In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione delle deliberazioni.



finalizzata a favorire la dialettica interna al Consiglio e tra organi societari e ad assicurare il bilanciamento dei poteri, in coerenza con i compiti di organizzazione dei lavori del Consiglio stesso e di circolazione delle informazioni, che gli vengono attribuiti dallo statuto e dal codice civile. Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Società di fronte ai terzi.

Il Presidente è responsabile della salvaguardia del patrimonio e del nome aziendale definendo le strategie aziendali, dimensionando la struttura aziendale e creando la disponibilità per l'acquisizione delle risorse, rilasciando le deleghe alle funzioni aziendali, firmando contratti e proponendo azioni correttive e controllandone l'attuazione.

Per il dettaglio di tutti i poteri assegnati al Presidente del Consiglio di Amministrazione, si rimanda alla Visura della Società.

1.5.4. Consigliere delegato per l'amministrazione e la contabilità

E' stato, inoltre, nominato un consigliere delegato con poteri specifici relativi alla gestione amministrativa, contabile, fiscale e tributaria della Società, conferendo allo stesso la rappresentanza della Società, con riferimento all'esercizio dei predetti poteri.

Per il dettaglio di tutti i poteri assegnati al Consigliere delegato, si rimanda alla Visura della Società.

1.5.5. Consigliere delegato per la finanza, marchi e brevetti

E' stato, inoltre, nominato un consigliere delegato con poteri specifici per la tutela di marchi, diritti d'autore, nomi di dominio, brevetti per invenzioni, per modelli di utilità



od ornamentale, design e in generale qualsiasi altro diritto di proprietà industriale o intellettuale su cui la Società vanti diritti di qualsiasi tipo, conferendo allo stesso la rappresentanza della Società, con riferimento all'esercizio dei predetti poteri.

Per il dettaglio di tutti i poteri assegnati al Consigliere delegato, si rimanda alla Visura della Società.

1.5.6. Direttore Generale

Ai sensi dell'art. 17, quarto capoverso dello Statuto, l'Organo Amministrativo ha nominato un Direttore Generale al quale sono stati conferiti diversi poteri per i quali si rimanda alla Visura della Società.

Inoltre, il Direttore Generale è stato individuato quale Datore di Lavoro ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), D. Lgs. 231/2001 e Delegato per l'Ambiente, ai sensi del D. Lgs. 152/2006.

1.5.7. Sindaco Unico

Il Sindaco Unico vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sulla corretta amministrazione, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili della Società. Il Sindaco può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

Il Sindaco Unico ha la responsabilità di vigilare sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni. Considerata la pluralità di funzioni e strutture aziendali aventi compiti e responsabilità di controllo, tale organo è tenuto ad accertare l'efficacia di tutte le strutture e funzioni coinvolte nel sistema dei controlli e l'adeguato coordinamento delle medesime, promuovendo gli interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità rilevate.



1.5.8. Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza è l'organismo interno all'ente previsto dall'articolo 6 del D. Lgs. 231/2001.

L'Organismo di Vigilanza ha il compito di vigilare:

- sull'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei Reati;
- sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte degli Organi Sociali, dei Dipendenti e degli altri Destinatari, in quest'ultimo caso anche per il tramite delle funzioni aziendali competenti;
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello stesso, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono nominati dal Consiglio di Amministrazione e durano in carica un anno, salvo rinnovo.

Per maggiori dettagli e informazioni in merito, si rimanda all'ultimo capitolo del presente documento e al regolamento dell'Organismo di Vigilanza.

1.6. Apparato sanzionatorio del Decreto

Il sistema sanzionatorio del Decreto è incentrato su sanzioni pecuniarie e su sanzioni interdittive⁷⁶.

1.6.1. Le sanzioni pecuniarie

Diversamente da quanto previsto nel resto del sistema penale e amministrativo, la sanzione pecuniaria è determinata dal giudice penale attraverso un sistema basato su

⁷⁶ Artt. 9-23 e art. 25, co. 5, del DECRETO.

“quote” in numero non inferiore a cento e non superiore a mille e di importo variabile fra un minimo di € 258,22 ad un massimo di € 1549,37.

Ogni illecito prevede un minimo e un massimo di quote, la cui commisurazione nel caso concreto è demandata al giudice, il quale stabilirà:

- il numero delle quote, tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità della società nonché dell’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
- l’importo della singola quota, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della società.

La sanzione amministrativa da reato è applicata dal giudice penale ovvero dal giudice competente a giudicare l’autore del fatto illecito penalmente rilevante; dall’autorità amministrativa, nei casi in cui si prevede la responsabilità dell’ente per l’illecito amministrativo commesso *«nel suo interesse o a suo vantaggio»*.

Se è affermata la responsabilità dell’ente, è sempre applicata la sanzione pecuniaria.

Sono previsti alcuni casi di riduzione della sanzione pecuniaria: a) qualora l’autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l’ente non ne abbia ricavato un vantaggio ovvero ne abbia ricavato un vantaggio minimo; b) quando il danno cagionato è di particolare tenuità.

La sanzione pecuniaria derivante da reato, inoltre, è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l’ente ha risarcito integralmente il danno oppure ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si sia adoperato in tal senso; o ancora se è stato adottato un modello idoneo a prevenire la commissione di ulteriori reati.

Nel caso dei reati di cui all’art. 25-*sexies* del Decreto e degli illeciti amministrativi, se il prodotto o il profitto conseguito dall’ente è di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.



1.6.2. Le sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive si applicano in aggiunta alle sanzioni pecuniarie e costituiscono le reazioni afflittive di maggior rilievo.

Dette sanzioni possono avere una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni e possono avere ad oggetto solo «la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente»⁷⁷.

Per alcune fattispecie di reato⁷⁸ sono state previste sanzioni interdittive maggiormente afflittive:

- Se il reato è stato commesso da uno dei soggetti in posizione apicale, si applicano le sanzioni interdittive per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni;
- Se il reato è stato compiuto da uno dei soggetti sottoposti all'altrui direzione, si applicano le sanzioni interdittive per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro;
- Se, prima della sentenza di primo grado, l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, si applicano le sanzioni interdittive per la durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.⁷⁹

Le sanzioni interdittive previste dal Decreto sono:

- l'interdizione, temporanea o definitiva, dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

⁷⁷ Art. 14, comma 1, del DECRETO.

⁷⁸ Si fa riferimento alle fattispecie di reato previste esplicitamente all'art. 25, co.2 e 3, del DECRETO.

⁷⁹ Modifica introdotta dalla L. n. 3 del 9 Gennaio 2019.



- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano solo nei casi espressamente previsti e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- la società ha tratto dalla consumazione del reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti⁸⁰.

Il giudice determina il tipo e la durata della sanzione interdittiva tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso e, se necessario, può applicarle congiuntamente⁸¹.

Le sanzioni interdittive sono normalmente *temporanee* ma possono eccezionalmente essere applicate *con effetti definitivi*. In particolare, le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate - nei casi più gravi -

⁸⁰ Art. 13, comma 1, lettere a) e b) del DECRETO. A tale proposito, Si veda anche l'art. 20 del DECRETO, ai sensi del quale "Si ha reiterazione quando l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva." Circa il rapporto fra le norme sopra menzionate, si veda De Marzo, op. cit., 1315: "In via alternativa, rispetto ai requisiti di cui alla lett. a) [dell'art. 13, n.d.r.], la lett. b) individua, come presupposto per l'applicazione delle sanzioni interdittive espressamente previste dal legislatore, la reiterazione degli illeciti. Ai sensi dell'art. 20, la reiterazione si verifica quando l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva. In questo caso, la commissione dei reati nonostante l'intervento di una condanna che abbia, in modo ormai irrevocabile, sancito la precedente violazione di legge, dimostra le indicate propensione o tolleranza verso la consumazione dei reati, senza che occorra indugiare sull'entità del profitto conseguito e sull'analisi dei modelli organizzativi adottati. Ciò che emerge in ogni caso è la consapevolezza che l'ordinario apparato sanzionatorio pecuniario (ed eventualmente anche interdittivo, qualora già in occasione degli illeciti precedenti siano state verificate le condizioni di cui alle lettere a) o b) dell'art. 13, comma 1) non è stato in grado di operare come efficace deterrente rispetto ad un'azione irrispettosa del fondamentale canone della legalità".

⁸¹ Art. 14, comma 1 e comma 3, del DECRETO.

in via definitiva⁸². Si segnala, inoltre, la possibile prosecuzione dell'attività della società (in luogo dell'irrogazione della sanzione) da parte di un commissario nominato dal giudice ai sensi e alle condizioni di cui all'art. 15 del Decreto⁸³ o da un commissario già nominato nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria⁸⁴.

Il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può applicare le sanzioni interdittive all'ente anche in via *cautelare*, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'ente e vi siano fondati e specifici elementi tali da far ritenere concreto il pericolo che siano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

Le sanzioni interdittive, tuttavia, non si applicano (o sono revocate, se già applicate in via cautelare) qualora l'ente - prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- abbia risarcito il danno, o lo abbia riparato;
- abbia eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (o, almeno, si sia adoperato in tal senso);
- abbia messo a disposizione dell'autorità giudiziaria, per la confisca, il profitto del reato;
- abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati.

Qualora ricorrano tutti questi comportamenti – considerati di ravvedimento operoso - anziché la sanzione interdittiva si applicherà la pena pecuniaria.

⁸²Si veda, a tale proposito, l'art. 16 del DECRETO.

⁸³ Art. 15 del DECRETO.

⁸⁴ Art. 15 del DECRETO disposto dalla L. n. 2/2023.



1.6.3. Altre sanzioni

Oltre alla sanzione pecuniaria e alle sanzioni interdittive, il Decreto prevede altre due sanzioni⁸⁵:

- la confisca (e sequestro preventivo quale misura cautelare reale), che consiste nell'acquisizione da parte dello Stato del *prezzo* o del *profitto* del reato (ovvero, quando non è possibile eseguire la confisca direttamente sul prezzo o sul profitto del reato, nell'apprensione di somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato);
- la pubblicazione della sentenza di condanna in caso di applicazione di sanzione interdittiva, che consiste nella pubblicazione della condanna una sola volta, per estratto o per intero, a spese dell'ente, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza, nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.

1.7. *Vicende modificative dell'ente*

Trasformazione dell'ente (Art. 28 del Decreto)

Nel caso di trasformazione dell'ente, resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

Fusione dell'ente (Art. 29 del Decreto)

Nel caso di fusione, anche per incorporazione, l'ente che ne risulta risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione.

Scissione dell'ente (Art. 30 del Decreto)

Nel caso di scissione parziale, resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, salvo in caso di

⁸⁵ Al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 15 del DECRETO nonché dagli articoli 3, 10, 11 della L. 16 marzo 2006 n. 146, se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determini interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata.



sanzione interdittiva che si applicherà all'ente cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il ramo di attività è stato commesso il reato.

Gli enti beneficiari della scissione, sia totale che parziale, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data dalla quale la scissione ha avuto effetto. L'obbligo è limitato al valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente, salvo che si tratti di ente al quale è stato trasferito, anche in parte il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato.

Determinazione delle sanzioni nel caso di fusione o scissione (Art. 31 del Decreto)

Se la fusione o la scissione è avvenuta prima della conclusione del giudizio, il giudice, nella commisurazione della sanzione pecuniaria, tiene conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile.

L'ente risultante dalla fusione e l'ente al quale, nel caso di scissione, è applicabile la sanzione interdittiva, possono chiedere al giudice la sostituzione della medesima con la sanzione pecuniaria, qualora, a seguito della fusione o della scissione concorrono le seguenti condizioni:

- a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Se accoglie la richiesta, il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna, sostituisce la sanzione interdittiva con una sanzione pecuniaria di ammontare pari da una a due volte quello della sanzione pecuniaria inflitta all'ente in relazione al medesimo reato.



Resta salva la facoltà dell'ente, anche nei casi di fusione o scissione successiva alla conclusione del giudizio, di chiedere la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria.

Rilevanza della fusione o della scissione ai fini della reiterazione (Art. 32 del Decreto)

Nei casi di responsabilità dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione per reati commessi successivamente alla data dalla quale la fusione o la scissione ha avuto effetto, il giudice può ritenere la reiterazione (art. 20 del Decreto) anche in rapporto a condanne pronunciate nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso per reati commessi anteriormente a tale data.

A tale fine, il giudice tiene conto della natura delle violazioni e dell'attività nell'ambito della quale sono state commesse nonché delle caratteristiche della fusione o della scissione.

Rispetto agli enti beneficiari della scissione, la reiterazione può essere ritenuta solo se ad essi è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato per cui è stata pronunciata condanna nei confronti dell'ente scisso.

Cessione di azienda (Art. 33 del Decreto)

Nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente e nei limiti del valore dell'azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria.

L'obbligazione del cessionario è limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali egli era comunque a conoscenza.

Le disposizioni suddette si applicano anche nel caso di conferimento di azienda.



1.8. Ulteriori aspetti organizzativi presupposto del Modello

Nella predisposizione e nell'aggiornamento del Modello si è tenuto innanzitutto conto della normativa, delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti e già operanti, in quanto idonei a valere anche come misure di prevenzione di reati e di comportamenti illeciti in genere, inclusi quelli previsti dal D. Lgs. n. 231/2001.

Gli organi della Società hanno dedicato e continuano a dedicare la massima cura nella definizione ed aggiornamento delle strutture organizzative e delle procedure operative, sia al fine di assicurare efficienza, efficacia e trasparenza nella gestione delle attività e nell'attribuzione delle correlative responsabilità, sia allo scopo di ridurre al minimo disfunzioni, malfunzionamenti ed irregolarità (tra i quali si annoverano anche comportamenti illeciti o comunque non in linea con quanto indicato dalla Società).

Il contesto organizzativo della Società è costituito dall'insieme di regole, strutture e procedure che garantiscono il funzionamento della Società stessa.

Quali specifici strumenti già esistenti e diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni aziendali e ad effettuare i controlli sull'attività di impresa, anche in relazione ai reati e agli illeciti da prevenire, la Società ha individuato:

- le regole di corporate governance adottate in recepimento della normativa societaria e regolamentare rilevante;
- il sistema dei poteri e delle deleghe;
- il Codice Etico;
- i Codici comportamentali;
- Protocolli Preventivi 231 e Procedure aziendali.

Le regole, le procedure e i principi di cui agli strumenti sopra elencati non vengono trascritti nel presente Modello, ma ne fanno parte, in quanto elementi sostanziali del più ampio sistema di organizzazione, gestione e controllo che lo stesso intende



integrare e che tutti i soggetti Destinatari, sia interni che esterni, sono tenuti a rispettare, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società.

2. RESPONSABILITÀ PER L'APPROVAZIONE, IL RECEPIMENTO, L'INTEGRAZIONE E L'IMPLEMENTAZIONE DEL MODELLO

Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lett. a) del Decreto, l'adozione e l'efficace attuazione del Modello costituiscono atti di competenza e di emanazione del vertice esecutivo societario⁸⁶.

Il Consiglio di Amministrazione ha pertanto la responsabilità e quindi il potere di approvare, integrare e modificare, mediante apposita delibera, i principi e le disposizioni enunciati nel Modello (Parte Generale e Parte Speciale) e nei relativi allegati, i quali ultimi costituiscono parte integrante e sostanziale del Modello adottato dalla Società.

Anche le decisioni in merito a successive modifiche e integrazioni del Modello saranno di competenza del Consiglio di Amministrazione della Società, seppure su impulso dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto di seguito disposto.

Le modifiche di singoli Protocolli Preventivi (procedure, codici comportamentali, regolamenti, ecc.), così come l'inserimento di nuovi, con il conseguente aggiornamento del Piano di Gestione del Rischio (confronta § 4.3), possono essere approvate dal Consiglio di Amministrazione, in base al sistema di poteri vigente per tempo. Ci si riferisce, in particolare, a quegli interventi necessari al recepimento di aggiornamenti normativi od organizzativi.

⁸⁶ In quest'ottica, per "organo dirigente" si è inteso il Consiglio di Amministrazione (cfr. per tutti in dottrina, FABRIZIO BAVA, *La responsabilità amministrativa della società e l'individuazione dell'organismo di Vigilanza*, in *Impresa c.i.*, n. 12/2002, p. 1903; ALESSANDRA MOLINARI, *La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche*, in *il Fisco* n. 38/2003, p. 15518); AIGI (AUTORI VARI), *I modelli organizzativi ex D. Lgs. 231/2001*, Giuffrè, 2005, p. 276.



In ogni caso i documenti aggiornati dovranno essere successivamente presentati al primo Consiglio di Amministrazione utile, o eventualmente chiamato a tal fine, per opportuna valutazione da parte di tutti i Consiglieri. Il Consiglio di Amministrazione sarà libero di prendere atto delle modifiche, ratificandole, o potrà in alternativa approvarle con modifiche ovvero revocare i provvedimenti.

Sarà competenza del Consiglio di Amministrazione attivarsi e agire per l'attuazione del Modello, mediante valutazione e approvazione delle azioni necessarie per l'implementazione degli elementi fondamentali dello stesso. Per l'individuazione di tali azioni, lo stesso si avvarrà del supporto e delle segnalazioni dell'Organismo di Vigilanza.

Il Consiglio di Amministrazione deve altresì garantire l'implementazione e il rispetto effettivo dei Protocolli nelle aree aziendali "a rischio di reato", anche in relazione ad esigenze di adeguamento future.

A tal fine il Consiglio di Amministrazione si avvale:

- dei responsabili delle varie strutture organizzative della Società in relazione alle Attività a rischio di reato dalle stesse svolte;
- dell'Organismo di Vigilanza, cui sono attribuiti autonomi poteri di iniziativa e di controllo sulle Attività a rischio di reato.

3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

3.1. Caratteristiche salienti del Modello

La Società ha ritenuto opportuno adottare uno specifico Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto, nella convinzione che ciò costituisca, oltre che un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano nell'interesse o a vantaggio della Società, affinché tengano comportamenti corretti e lineari, anche un efficace mezzo di prevenzione contro il rischio di commissione dei reati e degli illeciti amministrativi previsti dalla normativa di riferimento.



In particolare, attraverso l'adozione e il costante aggiornamento del Modello, la Società si propone di:

- creare la consapevolezza in tutti coloro che operano per conto della Società stessa nell'ambito di "attività sensibili" (ovvero di quelle nel cui ambito, per loro natura, possono essere commessi i reati di cui al Decreto), di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni impartite in materia, in conseguenze disciplinari e/o contrattuali, oltre che in sanzioni penali e amministrative comminabili nei loro stessi confronti;
- riconfermare che tali forme di comportamento illecito sono comunque contrarie - oltre che alle disposizioni di legge - anche ai principi etici ai quali la Società intende attenersi nell'esercizio dell'attività aziendale e, come tali sono fortemente condannate (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio);
- intervenire prontamente al fine di prevenire od ostacolare la commissione dei reati e sanzionare i comportamenti contrari al proprio Modello e ciò soprattutto grazie ad un'attività di monitoraggio sulle aree a rischio.

Conseguentemente, il Consiglio di Amministrazione ritiene che l'adozione e l'effettiva attuazione del Modello non solo debba consentire alla Società di beneficiare dell'esimente prevista dal D. Lgs. 231/2001, ma debba tendere a migliorare la *Corporate Governance*, limitando il rischio di commissione dei Reati.

È, altresì, convinzione del Consiglio di Amministrazione che il Modello adottato, ferma restando la sua finalità peculiare (prevenzione del rischio di reato) e la necessaria conformità ai requisiti di legge, vada calato nella realtà aziendale, prevedendo le finalità specifiche di garantire la conformità delle prassi aziendali alle norme etiche e al corretto e lecito svolgimento delle attività.



In quest'ottica, per quanto concerne gli aspetti organizzativi, la Società ha già formalizzato e reso operativo il proprio organigramma aziendale ed il Manuale Qualità contenente le procedure aziendali.

Le ulteriori procedure, originariamente non previste nel sistema qualità ma adottate quali protocolli preventivi, sono inserite e gestite mediante il sistema stesso.

La conoscenza e la diffusione dell'organigramma aziendale, e del Manuale e degli altri documenti organizzativi sono garantite dall'accessibilità a tutto il personale della cartella in rete ove il Manuale è salvato.

Con riferimento agli aspetti gestionali e di governance, la Società si riferisce a quanto disposto dallo Statuto, in cui sono descritte competenze, responsabilità e poteri degli Organi Societari e del Personale Apicale della Società.

Come suggerito dalle linee guida delle associazioni di categoria, il Modello formalizza e chiarisce l'attribuzione di responsabilità, le linee di dipendenza gerarchica e la descrizione dei compiti, con specifica previsione di principi di controllo quali, ad esempio, la contrapposizione di funzioni (laddove le dimensioni organizzative lo permettano).

Per quanto concerne la gestione operativa, i controlli preventivi si estrinsecano nella separazione di compiti e, laddove opportuno in relazione ai rischi di reato, nell'inserimento di diversi livelli di controllo.

Per quanto concerne gli aspetti di controllo la Società, oltre a prevedere l'istituzione di un autonomo ed indipendente Organismo di Vigilanza, garantisce l'integrazione e il coordinamento delle attività di quest'ultimo con il già esistente sistema dei controlli interni, facendo patrimonio delle esperienze maturate.

Il Modello non modifica le funzioni, i compiti, e gli obiettivi preesistenti del sistema dei controlli, ma mira a fornire maggiori garanzie circa la conformità delle prassi e delle attività aziendali alle norme del Codice Etico e della normativa aziendale che ne



declina i principi nella disciplina delle Attività a rischio di reato.

Infine, sempre in tema di controlli, il Modello prevede l'obbligo di documentare (eventualmente attraverso la redazione di verbali) l'effettuazione delle verifiche ispettive e dei controlli effettuati.

Infine, le azioni di comunicazione e formative previste dal Modello consentiranno:

- al Personale, quale potenziale autore dei Reati, di avere piena consapevolezza sia delle fattispecie a rischio di commissione di un illecito, sia della totale e assoluta disapprovazione della Società nei confronti di tali condotte, ritenute contrarie agli interessi aziendali anche quando apparentemente la Società potrebbe trarne un vantaggio;
- alla Società di reagire tempestivamente per prevenire/impedire la commissione del reato stesso, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività.

Il Modello adottato, perciò, coinvolge ogni aspetto dell'attività della Società, attraverso la ricerca della distinzione dei compiti operativi da quelli di controllo (ove possibile), con l'obiettivo di gestire correttamente le possibili situazioni di rischio e/o di conflitto di interesse.

In particolare, i controlli coinvolgono, con ruoli e a livelli diversi, il Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza, il Direttore Generale e tutto il Personale, rappresentando in tal modo un attributo imprescindibile dell'attività quotidiana della Società.

Il Modello rappresenta un sistema strutturato ed organico di processi, procedure e attività di controllo (preventivo ed *ex post*), che ha l'obiettivo di permettere la consapevole gestione del rischio di commissione dei Reati, mediante l'individuazione delle Attività a rischio di reato e la loro conseguente regolamentazione attraverso procedure.



3.2. Attività finalizzate all'adeguamento della struttura organizzativa esistente ai requisiti previsti dal D. Lgs. 231/2001

Per quanto concerne la valutazione del Modello e i processi di aggiornamento e miglioramento dello stesso, in conformità al Decreto e alle Linee Guida delle citate associazioni di categoria, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di istituire un processo di *risk assessment* e *risk management*, adottando le azioni qui di seguito elencate:

- identificazione e mappatura delle aree e delle attività aziendali;
- correlazione delle aree e delle attività aziendali rispetto alle fattispecie di Reato con conseguente mappatura dettagliata delle Aree e delle Attività a rischio di reato da sottoporre ad analisi e monitoraggio;
- analisi dei protocolli in essere con riferimento alle Attività a rischio di reato e definizione delle eventuali implementazioni finalizzate a garantire l'adeguamento alle prescrizioni del Decreto. In tale ambito particolare attenzione è stata e dovrà essere posta alla:
 - definizione di principi etici in relazione ai comportamenti che possono integrare i Reati;
 - definizione delle Attività a rischio di reato;
 - definizione di un piano di implementazione dei Protocolli;
 - definizione di uno specifico piano di formazione del Personale;
 - definizione dei Protocolli per i terzi soggetti (consulenti, fornitori e *outsourcer*);
 - definizione e applicazione di uno specifico sistema sanzionatorio e disciplinare, dotato di idonea deterrenza;
- identificazione dell'Organismo di Vigilanza in un organo costituito ad hoc dalla Società ed attribuzione al medesimo di specifici compiti di vigilanza circa l'efficacia e l'effettività del Modello;
- definizione dei flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza e da questi agli Organi Sociali.



I seguenti capitoli 3.3., 3.4., 3.5., 3.6 e 3.7 illustrano, in particolare, gli assetti organizzativi, i sistemi gestionali e di controllo interno finalizzati alla prevenzione dei rischi specifici – rispettivamente – delle materie dell’igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, e della tutela ambientale, dei reati associativi, dell’autoriciclaggio, strutturati in conformità ai parametri normativi vigenti.

3.3. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione dei rischi di reato in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro

Con riferimento ai rischi indotti dai reati di omicidio e lesioni gravi e gravissime dovute a carenze di presidi in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, le principali misure preventive adottate dalla Società sono rappresentate dall’adempimento da parte di quest’ultima degli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/2008.

La Società ha quindi istituito un assetto organizzativo, che vede al suo vertice il datore di lavoro; sono state inoltre formalizzate le nomine del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Medico competente, degli addetti ai servizi di emergenza, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Il mancato rispetto delle misure tese a garantire l’igiene e la sicurezza sui luoghi di lavoro è sanzionabile attraverso il sistema sanzionatorio e disciplinare di cui al Modello 231.

È inoltre previsto un sistema di controllo specifico sull’attuazione del medesimo sistema e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate, attraverso l’opera del Servizio di Prevenzione e Protezione e un controllo di terzo livello da parte dell’Organismo di Vigilanza, che programma annualmente attività di controllo, riportandone annualmente gli esiti al Consiglio di Amministrazione della Società.

È infine previsto il riesame e l’eventuale modifica delle soluzioni adottate quando



vengono scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico (attività svolta per il tramite del RSPP, in funzione di quanto previsto dall'articolo 28 del D. Lgs. 81/2008 e in occasione della riunione periodica, di cui all'articolo 35 del D. Lgs. 81/2008).

3.4. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione dei rischi di reato Ambientali

Con riferimento ai rischi indotti dai reati ambientali, le principali misure preventive adottate dalla Società sono rappresentate dall'adempimento da parte di quest'ultima degli obblighi previsti dal D. Lgs. 152/2006 s.m.i..

La Società agisce nella convinzione che l'ambiente sia un patrimonio da salvaguardare nell'interesse di tutti e si ispira ai principi di sostenibilità e tutela ambientale. Ha sempre riconosciuto l'elevato valore di difesa dell'ambiente, anche in relazione ad una visione di sviluppo sostenibile del territorio.

In conformità alla normativa nazionale e regionale la Società si impegna affinché ogni attività venga svolta nel pieno rispetto dell'ambiente, minimizzando gli impatti ambientali sia diretti, sia indiretti della propria attività, per preservare l'ambiente naturale alle future generazioni.

3.5. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione dei rischi di reati associativi

Con riferimento ai rischi indotti dai reati associativi, la Società è dotata di soluzioni organizzative che ritiene in linea e conformi alle indicazioni date dalle Linee Guida delle associazioni di categoria.

In particolare, dispiegano efficacia quali protocolli preventivi le seguenti soluzioni organizzative, logiche e presidi:

- Requisiti di onorabilità ed eticità dei componenti dei vertici aziendali: sono

scrupolosamente rispettati i requisiti previsti dalle norme di legge e regolamentari circa i requisiti di onorabilità dei vertici aziendali, nonché delle funzioni chiave della Società. È inoltre adottato un sistema sanzionatorio e disciplinare, che prevede quali destinatari ogni livello in Società; il sistema sanzionatorio è ritenuto efficace quale deterrente.

- Verifiche dell'identità dei soggetti che intrattengono rapporti con la Società quali, a titolo esemplificativo, eventuali agenti, rappresentanti, intermediari;
- Procedure per la selezione dei principali fornitori trasparenti e tracciabili;
- Rigoroso rispetto delle previsioni del Modello 231 adottate con riferimento alla riduzione del rischio di commissione di reati, che possono prestarsi a fungere da reati-scopo di un sodalizio criminale: in ordine ai protocolli adottati per la riduzione del rischio di commissione dei Reati, si rinvia ai singoli protocolli.
- Rigoroso rispetto delle previsioni del Modello 231 dettate per la disciplina della gestione delle risorse finanziarie: i protocolli previsti per la formazione delle decisioni dispiegano la propria efficacia nell'iter di gestione delle risorse finanziarie, imponendo i principi della tracciabilità e della verificabilità delle decisioni gestorie.

La Società ritiene che tali protocolli siano efficaci nella prevenzione dei rischi di reati associativi di cui all'art. 24-ter e che la commissione di questi ultimi sia possibile solo mediante la violazione fraudolenta dei protocolli stessi.

3.6. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione dei rischi del reato di Autoriciclaggio

In ordine all'ipotesi di autoriciclaggio di beni o denari già presenti nel patrimonio della società, dispiegano efficacia quali protocolli preventivi le procedure aziendali che governano la gestione della tesoreria, della cassa, gli investimenti.

Sono rilevanti, ai fini della prevenzione del reato in oggetto, anche le misure adottate per prevenire la commissione dei reati richiamati nel Decreto, in quanto possibili reati-base che originano i beni potenzialmente oggetto di autoriciclaggio.

Tra i reati-base non previsti autonomamente quali presupposto ex D. Lgs. 231/2001, meritano una particolare considerazione i reati tributari⁸⁷; in ordine a tali reati, la società riconosce efficacia di protocolli preventivi alle procedure aziendali che governano la contabilità civilistica e fiscale, la redazione del bilancio ed i relativi controlli da parte di organi e soggetti preposti.

3.7. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione dei rischi di reati Tributari

La legge di conversione n. 157 ha definitivamente approvato il decreto legge n. 124 del 26 ottobre 2019, il c.d. Decreto Fiscale intitolato “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”.

Tale provvedimento ha recepito integralmente le modifiche introdotte in sede referente al testo del Decreto e pertanto, sono rimasti inalterati sia l’attenuazione dell’apparato sanzionatorio nei confronti delle persone fisiche (il lieve abbassamento del limite massimo di penale edittale per i reati inerenti le dichiarazioni è bilanciato dall’eliminazione dell’abbassamento delle soglie per entrambi i reati di omesso versamento), sia l’inasprimento della disciplina nei confronti delle persone giuridiche.

In relazione a tale ultimo aspetto, sono state inserite all’interno dell’elenco dei reati presupposto ulteriori fattispecie di delitti tributari previste dal Decreto Legislativo n. 74/2000.

Nello specifico, al **reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** ex art. 2 (punito con la sanzione pecuniaria di

⁸⁷ È stato infatti sostenuto che per chi commette un reato tributario, la possibilità di cadere nell’autoriciclaggio sia abbastanza elevata (tra i primi commenti sul tema, L. Ambrosi, A. Iorio, Il Sole 24 Ore, 3/1/2015); l’ipotesi, condivisa dai commentatori, riguarda il caso in cui un apicale o (meno probabilmente) un sottoposto commetta un reato fiscale a vantaggio dell’ente e poi reimpieghi i proventi dello stesso reato a vantaggio dell’ente: quest’ultimo potrebbe essere chiamato a rispondere del reato di autoriciclaggio. Secondo parte della dottrina e una circolare di Confindustria, la n. 19867 del giugno 2015, tuttavia, il reato di autoriciclaggio dovrebbe rilevare ai sensi della responsabilità amministrativa degli enti solo se il reato presupposto, che ha generato il provento da delitto non colposo, sia un reato presupposto già richiamato dal D. Lgs. 231/2001. In caso contrario, sostiene detta dottrina, si finirebbe con l’ampliare eccessivamente il perimetro della responsabilità, rendendo impossibile attuare i principi di esenzione indicati dagli articoli 6 e 7 del decreto stesso.



500 quote, che scende a 400 nell'ipotesi attenuata di cui al comma 2-bis di recente introduzione), sono stati affiancati i reati di:

- **dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** di cui all'art. 3, ovvero la realizzazione di operazioni simulate o la predisposizione di documenti falsi idonei a ostacolare l'accertamento e a indurre in errore l'amministrazione finanziaria con l'indicazione nella dichiarazione dei redditi o ai fini del calcolo dell'imposta sul valore aggiunto di elementi attivi inferiori a quelli effettivi o di elementi passivi, crediti e ritenute fittizi (punito con la sanzione pecuniaria fino a 500 quote).

Tale fattispecie, a differenza della violazione di cui all'art. 2 che non prevede una soglia minima dell'imposta evasa ai fini della punibilità, ricorre quando la singola imposta è superiore a euro trentamila e l'ammontare degli elementi attivi sottratti all'imposizione è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

I documenti utilizzati devono essere registrati nelle scritture contabili obbligatorie o detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Non costituendo mezzi fraudolenti, è comunque esclusa la punibilità della mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili, o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

- **emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** ai sensi dell'art.8, che consiste nell'emissione o nel rilascio di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o dell'imposta sul valore aggiunto (anch'esso punito con la sanzione pecuniaria di 500 quote, che scende a 400 nell'ipotesi attenuata di cui al comma 2-bis di recente introduzione);
- **occultamento o distruzione di documenti contabili** ai sensi dell'art. 10, ovvero quelli di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la

ricostruzione dei redditi o del volume di affari a fini evasivi propri o di terzi (punito con la sanzione pecuniaria fino a 400 quote);

- **sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte** di cui all'art. 11, che si sostanzia sia nell'alienazione simulata o nella realizzazione di altri atti fraudolenti su beni propri o altrui idonei a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva per sottrarsi al pagamento di imposte, interessi, o sanzioni il cui ammontare complessivo è superiore ad euro cinquantamila, sia nell'indicazione, nella documentazione presentata ai fini della transazione fiscale, di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o di elementi passivi fittizi per una cifra superiore a euro cinquantamila con l'obiettivo di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e dei relativi accessori (punito con la sanzione pecuniaria fino a 400 quote).

Se, in seguito alla commissione dei delitti sopra indicati, l'ente ha conseguito un **profitto di rilevante entità**, la sanzione pecuniaria è **aumentata di un terzo**.

Inoltre è stata prevista l'applicazione delle misure interdittive di cui all'art. 9 del D. Lgs. n. 231/2001, in precedenza escluse dal decreto, ovvero:

- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Una mitigazione, tuttavia, è prevista dall'ipotesi di estinzione della fattispecie di reato di cui agli artt. 2 e 3 attraverso il pagamento dell'intero debito tributario, a patto che lo stesso intervenga prima che l'indagato abbia la conoscenza formale di un procedimento penale a suo carico.

Si precisa, inoltre, che l'apparato sanzionatorio è stato emendato per quanto riguarda la **confisca per sproporzione**, misura che colpisce denaro, beni o altre utilità di cui il

condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito (ferma restando l'applicazione della confisca, anche per equivalente, del prezzo o del profitto del reato, in virtù di quanto previsto dall'art. 19 del Decreto).

Inoltre, il D. Lgs. 75/2020, ha previsto all'art. 5 diverse modifiche al D. Lgs. 231/2001 ampliando il catalogo dei reati presupposto, all'interno del quale sono ora richiamati i seguenti reati:

- **frode nelle pubbliche forniture** (art. 356 C.p.), con la modifica dell'art 24 del Decreto 231 la cui rubrica è ora così formulata *"Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture"*
- **frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale** (Frode in agricoltura) (art. 2 l. 898 del 1986), per il quale è prevista la punibilità ai sensi del nuovo comma 2-bis dell'art. 24 del Decreto 231;
- **peculato** (art. 314, comma 1, C.p.), **peculato mediante profitto dell'errore altrui** (316 C.p.), **abuso d'ufficio** (323 C.p.), quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, con la modifica dell'art 25 del Decreto 231 la cui rubrica è ora così formulata *"Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio"*;
- **dichiarazione infedele** (art. 4 d.lgs. 74/2000), **omessa dichiarazione** (art. 5 d.lgs. 74/2000), **indebita compensazione** (art. 10-quater d.lgs. 74/2000) ma solo in caso di frodi IVA transfrontaliere e per importo non inferiore a dieci milioni di euro. La modifica ha quindi riguardato l'art. 25-*quinquiesdecies* del Decreto 231 al quale è stato aggiunto l'art. 1-bis.
- **contrabbando** (D.P.R. n. 43 del 1973), mediante l'introduzione del nuovo articolo 25-*sexiesdecies*



L'estensione dell'elenco dei reati presupposto con l'inclusione degli illeciti tributari ha reso necessario un aggiornamento del Modello in relazione all'analisi di rischio di reato e al sistema dei controlli interni esistenti.

Il Modello deve quindi costituire un efficace strumento per prevenire i rischi di commissione dei reati tributari sopra visti e di fornire le evidenze, anche a distanza di tempo, dei controlli preventivi predisposti alla luce dei rischi individuati ed effettivamente eseguiti nelle attività sensibili.

4. ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI REATO E LA GESTIONE DEI RISCHI INDIVIDUATI

L'analisi del rischio di reato è un'attività che ha in primo luogo l'obiettivo di individuare e contestualizzare il rischio di reato in relazione alla governance, all'assetto organizzativo e all'attività dell'ente.

In secondo luogo, attraverso tale attività si possono ottenere informazioni utili a supportare le scelte dell'OdV e del Consiglio di Amministrazione (per le rispettive competenze) in merito alle azioni di adeguamento e miglioramento del modello di organizzazione, gestione e controllo dell'ente rispetto alle finalità preventive indicate dal D. Lgs. 231/2001 (quali i livelli di esposizione ai singoli rischi di reato).

L'analisi del rischio di reato è stata effettuata tramite la valutazione dei seguenti fattori:

- L'identificazione dei rischi di reato (attraverso l'individuazione delle aree e delle attività a rischio di reato);
- la reale probabilità che un evento illecito accada (attraverso la valutazione della probabilità delle minacce che inducono o possono indurre l'evento illecito);
- il possibile danno derivante dalla realizzazione di un fatto di reato (tramite la valutazione degli Impatti);



- le debolezze aziendali di natura organizzativa che possono essere sfruttate per commettere reati (livello di vulnerabilità).

La valutazione del rischio effettuata può essere sintetizzata nella seguente formula:

$$\text{Rischio di Reato} = F (\text{Probabilità della Minaccia} \times \text{Vulnerabilità} \times \text{Impatto})$$

Rispetto a tale formula:

- la Probabilità della Minaccia: è la frequenza di accadimento di una Minaccia, ovvero di un'azione, un'attività, un processo o un potenziale evento che, in funzione della fattispecie di Reato, rappresenta una possibile modalità attuativa del Reato stesso.
- il Livello di Vulnerabilità: è il livello di debolezza aziendale di natura organizzativa; le vulnerabilità possono essere sfruttate per commettere Reati e consistono nella mancanza di misure preventive, che rendono possibile l'accadimento di una minaccia e la conseguente realizzazione del Reato;
- l'Impatto: è il danno conseguente alla realizzazione di un reato in termini di sanzioni, conseguenze economiche, danni di immagine, così come determinati dal legislatore o raffigurabili;
- il Rischio di Reato: è la probabilità che l'ente subisca un danno determinato dalla commissione di un Reato attraverso le modalità attuative che sfruttano le vulnerabilità rappresentate dalla mancanza delle misure preventive o dal clima etico e organizzativo negativo.

Al fine dell'individuazione delle "aree" e delle "attività" "a rischio reato", assume preliminare rilievo la determinazione dell'ambito d'applicazione dei presupposti soggettivi del Decreto. In particolare, sono stati individuati i soggetti dalla cui condotta illecita può derivare l'estensione della responsabilità a carico della Società.



Più in dettaglio (come disposto dall' Art. 5 del D. Lgs. 231/2001):

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

I risultati dell'attività di mappatura delle aree e delle attività aziendali a rischio reato sono riportate nella **Parte Speciale** del Modello.

5. CODICE ETICO

Tra i principali e più generali protocolli preventivi, la Società si è dotata di un Codice Etico, i cui principi sono resi effettivi attraverso l'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo, integrandosi con esso.

Il Codice Etico adottato dalla Società è un documento di portata generale in quanto contiene una serie di principi di "deontologia" (quali norme etiche applicate all'attività professionale), che la Società riconosce come propri e sui quali intende richiamare l'osservanza di tutti i suoi Dipendenti e di tutti coloro che, anche all'esterno della Società, operano nel suo interesse o a suo vantaggio (Destinatari).

Il Codice Etico sostanzia la diligenza richiesta ai Destinatari nell'esecuzione delle prestazioni svolte nell'interesse o a vantaggio della Società.

Il Codice Etico, inoltre, rappresenta un punto di riferimento per indirizzare i comportamenti dei Destinatari e di chi opera nell'interesse o a vantaggio della Società, in mancanza di specifici Protocolli preventivi.



La Società è impegnata nell'effettiva diffusione, al suo interno e nei confronti dei soggetti che con essa collaborano, delle informazioni relative alla disciplina normativa ed alle regole comportamentali e procedurali da rispettare, al fine di assicurare che l'attività d'impresa si svolga nel rispetto dei principi etici dettati dal Codice Etico.

Il Codice Etico è sottoposto periodicamente ad aggiornamento ed eventuale ampliamento sia con riferimento alle novità legislative sia per effetto delle vicende modificative dell'operatività della Società e/o della sua organizzazione interna.

5.1. Codice Comportamentale nei confronti della Pubblica Amministrazione

Oltre al Codice Etico, la Società ha istituito un "Codice Comportamentale nei confronti della Pubblica Amministrazione" approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società con l'approvazione del presente Modello.

Tale Codice prevede che chiunque operi nell'interesse o a vantaggio della Società attraverso i propri dipendenti o rappresentanti, non deve promettere od offrire ai Pubblici Ufficiali denaro, beni o altre utilità di vario genere al fine di promuovere e favorire i propri interessi o gli interessi della Società o anche per compensare o ripagare per un atto del loro ufficio i Pubblici Ufficiali stessi, ovvero per conseguire l'esecuzione di un atto contrario ai doveri del loro ufficio.

Inoltre il Codice prevede una serie di divieti che tutti i Destinatari devono rispettare, tra i quali:

- è vietato influenzare l'indipendenza di giudizio del Pubblico Ufficiale, distoglierlo dal servizio esclusivo alla Pubblica Amministrazione;
- è vietato qualsiasi comportamento finalizzato ad assicurare un qualsiasi illecito vantaggio alla Società o al Destinatario;

- è vietato distogliere il Pubblico Ufficiale dallo svolgimento delle proprie incombenze, promettendo o coinvolgendolo in attività di svago, viaggi e/o sollevandolo dai propri compiti eseguendone le attività;
- è vietato chiedere al Pubblico Ufficiale informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, comportamenti che ostacolino l'esercizio di diritti di terzi, comportamenti che intralcino l'esercizio della Pubblica Amministrazione.

Infine, prevede che chiunque riceva direttamente o indirettamente richieste di benefici dai Pubblici Ufficiali ne deve dare immediata segnalazione all'Organismo di Vigilanza, attraverso i canali di segnalazione ufficiali, descritti anche nel capito del presente Modello relativo all'Organismo di Vigilanza.

5.2. Codice Comportamentale Anticorruzione

Oltre al Codice Comportamentale nei confronti della Pubblica Amministrazione, la Società ha istituito un "Codice Comportamentale Anticorruzione" approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società con l'approvazione del presente Modello.

Tale Codice riporta regole di condotta che indicano i comportamenti che i Destinatari devono tenere nei confronti di Amministratori, Sindaci, Direttori Generali, Liquidatori e Responsabili della redazione di documenti contabili o fiscali o del personale di imprese private affinché siano prevenuti comportamenti idonei a realizzare Reati di cui al D. Lgs. 231/2001.

Il Codice Comportamentale Anticorruzione riporta la posizione della Società di assoluta intransigenza nei confronti di qualsiasi forma di abuso d'ufficio (corruzione passiva) e corruzione, anche nei confronti di personale di imprese private. Questa posizione contribuisce a rispettare gli impegni cui la Società si è volontariamente vincolata anche attraverso la formalizzazione del proprio Codice Etico.

Il Codice prevede che tutti i Destinatari, nello svolgimento delle attività di lavoro, sono tenuti ad assumere una posizione di ferma opposizione rispetto ad ogni forma di abuso

d'ufficio e corruzione. Al fine di ottenere tale rispetto, la Società si impegna a diffondere tale Codice tramite apposite comunicazioni ed incontri informativi.

5.3. Adequate Procedures in conformità al Bribery Act 2010

Ancillary Compliance Policy / Guidance Document in compliance with Bribery Act 2010

Il Bribery Act del 2010, alla stregua del D.lgs 231/01, attribuisce una responsabilità derivante dalla generica commissione di reati nel suo interesse o vantaggio. Il legislatore britannico ha introdotto una forma di responsabilità penale specifica e circoscritta, che sorge unicamente ("if, and only if") qualora venga accertata la commissione di uno dei reati di corruzione previsti dalle Sezioni 1-6 del Bribery Act, precisamente:

- (a) Corruzione attiva verso soggetti pubblici o privati
- (b) Corruzione passiva verso soggetti pubblici o privati
- (c) Corruzione di un pubblico funzionario straniero
- (d) Mancata prevenzione della corruzione da parte della Società

Il presente documento ed il presente capitolo riassumono la politica alla base della Sezione 7 del Bribery Act, ed indica le procedure che la Lo. Li Pharma International S.r.l. deve mettere in atto per prevenire i reati di corruzione così come previsti nel Bribery Act.

Prima di indicare le opportune procedure attuative, è opportuno fornire una breve panoramica sul testo normativo e le fattispecie incriminatorie.

A. Introduzione

Il Bribery Act 2010 individua, quali destinatari della propria disciplina, le "*commercial organisations*", che vengono definite come:

"a body which is incorporated under the law of any part of the United Kingdom and which carries on a business (whether there or elsewhere), any other body corporate (wherever incorporated) which carries on a business, or part of a business, in any part of the United Kingdom"

Kingdom, a partnership which is formed under the law of any part of the United Kingdom and which carries on a business (whether there or elsewhere), or any other partnership (wherever formed) which carries on a business, or part of a business, in any part of the United Kingdom”.

Viene, inoltre specificato che *“for the purposes of this section, a trade or profession is a business”.*

L’unico requisito soggettivo richiesto in capo all’ente è quindi costituito dallo svolgimento di un’attività qualificabile come “business”. Tale circostanza induce a ritenere inapplicabile la normativa agli enti che non perseguono scopi di lucro (oltre che agli enti pubblici). Si deve, inoltre, rilevare che, con tale disposizione, il Bribery Act ha inteso dettare una disciplina “universale”, in quanto contempla espressamente la propria applicabilità anche ad episodi corruttivi commessi al di fuori dei confini nazionali. Il verificarsi di un fatto corruttivo comporta la responsabilità della “commercial organisation” solamente qualora venga commesso da una “associated person”.

La definizione dei contorni di tale nozione appare di cruciale importanza per le evidenti conseguenze che ne derivano. La “associated person” viene identificata con il soggetto che, a prescindere dalla qualifica formale attribuitagli in seno alla società, ha commesso il reato in nome o per conto della stessa. La prevalenza del criterio sostanziale su quello formale trova inoltre espressa conferma nella disposizione che puntualizza che, nell’individuare la condizione di “associated person”, non ci si deve limitare alla mera considerazione della natura formale del rapporto intercorrente tra la stessa e l’ente ma debbono essere valutate tutte le circostanze che concretamente caratterizzano il rapporto stesso.

A mero titolo esemplificativo il Bribery Act indica inoltre, quale potenziale “associated person”:

- il dipendente
- l’agente o
- il sussidiario della società



precisando che, qualora il soggetto sia legato all'ente da un rapporto di lavoro subordinato, si presume, fino a prova contraria, che egli sia in possesso dei requisiti della "associated person". È quindi evidente che, al pari del d. lgs. 231/01, il Bribery Act estende la responsabilità penale alle persone giuridiche solamente qualora siano legate all'autore materiale del reato da un rapporto qualificato. La disciplina normativa britannica si differenzia tuttavia da quella italiana poiché non limita la responsabilità della società ai soli fatti commessi dagli apicali o dalle persone sottoposte alla loro direzione o vigilanza.

Ulteriore condizione per la configurabilità della responsabilità penale in capo dell'ente è che la "associated person" abbia commesso il fatto corruttivo al fine di ottenere o conservare un business in favore della società, ovvero per ottenere o conservare un vantaggio nella gestione di un business nell'interesse della medesima. La responsabilità grava in capo all'ente a prescindere dall'effettivo conseguimento del vantaggio perseguito.

Nonostante il Bribery Act non si esprima esplicitamente sul punto, da tale disposizione sembra doversi ricavare che la società andrà esente da responsabilità qualora il reo abbia realizzato la condotta corruttiva nell'interesse esclusivo proprio o di terzi. La responsabilità dell'ente si fonda sull'eventuale accertamento di una "failure to prevent bribery", vale a dire sull'omessa adozione di misure atte a prevenire la commissione del fatto corruttivo commesso dalla "associated person". In sostanza, il legislatore britannico ha ritenuto opportuno il ricorso alla sanzione penale solamente nei confronti degli enti che difettano di un sistema organizzativo interno idoneo a prevenire la commissione dei reati di corruzione.

Al pari di quanto previsto dal D.lgs. 231/01, il Bribery Act contempla infatti una causa di esenzione dalla responsabilità in favore dell'ente che dimostri di aver adottato, prima della commissione del fatto di reato, "**adequate procedures**" volte a prevenire la realizzazione delle condotte vietate. Per andare esenti da responsabilità gli enti dovranno pertanto aver elaborato ed attuato, prima della realizzazione della fattispecie di reato, specifici *compliance programs* finalizzati a controllare l'attività interna ed a contrastare il



verificarsi di episodi corruttivi.

Occorre infine segnalare che l'adozione di "adequate procedures" non costituisce un obbligo per l'ente, ma rappresenta soltanto una condizione in assenza della quale viene allo stesso preclusa la possibilità di invocare l'esimente contemplata dal Bribery Act stesso. Quanto al regime sanzionatorio, giova evidenziare come la normativa britannica non preveda l'applicabilità di sanzioni interdittive. La risposta punitiva dell'ordinamento britannico si limita infatti alla sola sanzione pecuniaria.

B. Giurisdizione

L'articolo 12 del Bribery Act 2010 (*"Offences under this Act: territorial application"*), prevede che i Tribunali siano competenti per i reati di cui agli articoli 1, 24 o 6 commessi nel Regno Unito, ma anche per i reati commessi al di fuori del Regno Unito se la persona che li impegna ha uno stretto legame con il Regno Unito in quanto cittadino britannico o abitualmente residente nel Regno Unito, ovvero un ente costituito nel Regno Unito o una società di persone scozzese.

Per quanto riguarda la Section 7 del Bribery Act 2010, il requisito di uno stretto legame con il Regno Unito non si applica. Section 7(3) chiarisce che un'organizzazione commerciale può essere responsabile di una condotta che configura un reato ai sensi dell'articolo 1 o 6 del Bribery Act da parte di una persona che non è né cittadina britannica o residente nel Regno Unito, né un ente costituito o creato nel Regno Unito. Inoltre, l'articolo 12(5) stabilisce che non è importante che gli atti o le omissioni che fanno parte del reato di cui alla Section avvengano nel Regno Unito o altrove. Quindi, a condizione che l'organizzazione sia costituita o formata nel Regno Unito, o che l'organizzazione svolga un'attività o parte di un'attività nel Regno Unito (in qualsiasi parte del mondo si trovi).

C. Reato di corruzione di persona

Tale fattispecie di reato si configura quando una persona ("P") offre, promette o da un



vantaggio finanziario o di altro tipo a un'altra persona in uno dei due casi:

- Il caso 1 si applica quando P intende che il vantaggio sia finalizzato all'esecuzione impropria da parte di un'altra persona di una funzione o un'attività rilevante o per ricompensare tale prestazione impropria.
- Il caso 2 si applica quando P sa o crede che l'accettazione del vantaggio offerto, promesso o concesso costituisca di per sé l'esercizio improprio di una funzione o attività rilevante.

La definizione di "comportamento scorretto", invece, è riportata nelle sezioni 3, 4 e 5. In sintesi, si tratta di una prestazione che equivale a una violazione dell'aspettativa che una persona agisca in buona fede, in modo imparziale o in conformità a una posizione di fiducia.

Il reato si applica alla corruzione relativa a qualsiasi funzione di natura pubblica, connessa ad un'attività commerciale, svolta nell'ambito del rapporto di lavoro di una persona o svolta per conto di una società o di un altro ente. Pertanto, la corruzione è coperta sia nel settore pubblico che in quello privato.

Per decidere se una funzione o un'attività è stata svolta in modo improprio, il criterio di ciò che ci si aspetta è quello di ciò che una persona ragionevole nel Regno Unito si aspetterebbe in relazione allo svolgimento di tale funzione o attività. Se lo svolgimento della funzione o dell'attività non è soggetto alla legge del Regno Unito (ad esempio, si svolge in un paese al di fuori della giurisdizione del Regno Unito), allora qualsiasi usanza o pratica locale deve essere ignorata, a meno che non sia consentita o richiesta dalla legge scritta applicabile a quel particolare paese. Per legge scritta si intende qualsiasi costituzione scritta, disposizione presa da o in base alla legislazione applicabile al paese in questione o qualsiasi decisione giudiziaria che sia testimoniata da fonti scritte pubblicate.



D. Corruzione di un pubblico ufficiale straniero

Il reato si configura nel caso in cui una persona offra, prometta o dia un vantaggio finanziario o di altro tipo a un pubblico ufficiale straniero con l'intenzione di influenzare il funzionario nell'esercizio delle sue funzioni ufficiali. La persona che offre, promette o dà il vantaggio deve anche avere l'intenzione di ottenere o mantenere affari o un vantaggio nella conduzione degli affari.

Tuttavia, il reato non è commesso nel caso in cui il funzionario sia autorizzato o obbligato dalla legge scritta applicabile a essere influenzato dal vantaggio.

Per "pubblico ufficiale straniero" si intendono i funzionari, eletti o nominati, che ricoprono una posizione legislativa, amministrativa o giudiziaria di qualsiasi tipo in un Paese o territorio al di fuori del Regno Unito. Include anche qualsiasi persona che svolga funzioni pubbliche in qualsiasi ramo del governo nazionale, locale o municipale di tale paese o territorio. Il pubblico ufficiale straniero può anche essere un funzionario o un agente di un'organizzazione pubblica internazionale, come l'ONU o la Banca Mondiale.

La politica che fonda il reato di cui all'art. 6 è la necessità di proibire l'influenza sul processo decisionale nel settore della sicurezza.

E. Diritto locale

Ai fini dell'articolo 6 i pubblici ministeri dovranno dimostrare non solo che un "vantaggio" è stato offerto, promesso o dato al funzionario o ad un'altra persona su richiesta, assenso o acquiescenza del funzionario, ma che il vantaggio era uno da cui il funzionario non poteva o doveva essere influenzato, come stabilito dalla legge, applicabile al funzionario straniero.

I Governi spesso permettono o richiedono a coloro che partecipano alle gare di appalto di offrire, oltre al prezzo, anche i seguenti elementi gara d'appalto principale, un qualche tipo di investimento aggiuntivo nell'economia locale o beneficio per la comunità locale. In determinate circostanze, tali accordi potrebbero costituire un "vantaggio"



finanziario o di altro tipo per un funzionario pubblico o per un'altra persona che lavora per il funzionario stesso.

F. Spese di ospitalità, promozionali e altre spese commerciali

L'ospitalità e le spese promozionali o altre spese commerciali che mirano a migliorare l'immagine di un'organizzazione commerciale, a presentare meglio i prodotti e i servizi o a stabilire relazioni cordiali, sono riconosciute come una parte importante e consolidata dell'attività commerciale e non è intenzione della Legge di “criminalizzare” tali comportamenti.

Il Governo non intende che la Legge vieti l'ospitalità ragionevole e proporzionata e le spese promozionali o altre spese commerciali simili destinate a questi scopi. Tuttavia, è chiaro che l'ospitalità e le spese promozionali o di altre spese commerciali simili possono essere utilizzate come “tangenti”.

Per costituire una tangente ai sensi della sezione 6, deve esserci l'intenzione di ottenere un vantaggio finanziario o di altro tipo per influenzare il funzionario nel suo ruolo ufficiale e quindi assicurarsi un affare o un vantaggio commerciale. A questo proposito, in alcune circostanze può accadere che l'ospitalità o le spese promozionali in forma delle spese di viaggio e di soggiorno non rappresenta nemmeno "un vantaggio finanziario o di altro tipo" per il funzionario in questione, poiché si tratta di un costo che altrimenti sarebbe sostenuto dal governo straniero interessato anziché dal funzionario stesso.

L'accusa dovrà provare non solo che è stato offerto, promesso o dato un vantaggio finanziario o di altro tipo, ma anche dimostrare che esiste un collegamento sufficiente tra il vantaggio e l'intenzione di influenzare e assicurarsi affari o un vantaggio commerciale. In assenza di tali prove non si configurerà il reato previsto dalla sezione 6.

Per completezza si segnala che le prove dirette a sostegno dell'esistenza di questo legame possono riguardare anche spese relativamente modeste. Si tratta di aspetti quali il tipo e il livello di vantaggio offerto, il modo e la forma in cui il vantaggio viene fornito e il



livello di influenza che il particolare funzionario pubblico straniero esercita sull'aggiudicazione dell'affare.

Anche gli standard o le norme vigenti in un determinato settore possono essere rilevanti in questo caso. Tuttavia, la semplice offerta di ospitalità o di spese promozionali, o altre spese commerciali simili, che sono commisurate a tali norme, non è di per sé una prova che non sia stata pagata alcuna tangente, se vi sono altre prove del contrario.

Le spese non saranno quindi l'unica considerazione per determinare se è stato commesso un reato di cui all'articolo 6. Tuttavia, in assenza di ulteriori prove che dimostrino la connessione richiesta, è improbabile, ad esempio, che la fornitura incidentale di una cortesia commerciale di routine possa far dedurre che fosse destinata ad avere un impatto negativo sulla salute dei consumatori.

G. Mancata prevenzione della corruzione da parte delle organizzazioni commerciali

Un'organizzazione commerciale sarà perseguibile se una persona ad essa associata corrompe un'altra persona con l'intento di ottenere o mantenere un affare o un vantaggio nella conduzione degli affari per l'organizzazione stessa. Come indicato in precedenza, l'organizzazione commerciale avrà una difesa completa se potrà dimostrare che, nonostante un particolare caso di corruzione, aveva comunque adottato procedure adeguate a impedire alle persone ad essa associate di corrompere. In conformità a quanto stabilito

La giurisprudenza ha stabilito che lo standard di prova che l'organizzazione commerciale dovrebbe soddisfare per dimostrare la difesa, nel caso in cui fosse perseguita, è il bilanciamento delle probabilità.

L "organizzazione commerciale rilevante" può commettere un reato ai sensi dell'articolo 7 del Bribery Act. Un "organizzazione commerciale rilevante" è definita all'articolo 7 come un ente o una società di persone costituita o formata nel Regno Unito



indipendentemente dal luogo in cui svolge l'attività, o un ente o una società di persone costituita che svolge un'attività o parte di un'attività nel Regno Unito indipendentemente dal luogo di costituzione o di formazione. Il concetto chiave è quello di un'organizzazione che "svolge un'attività commerciale". Saranno i tribunali a stabilire se un'organizzazione "svolge un'attività commerciale" nel Regno Unito, tenendo conto dei fatti specifici dei singoli casi.

Per quanto riguarda le persone giuridiche o le società di persone costituite nel Regno Unito, nonostante vi siano molti modi in cui una persona giuridica o una società di persone può perseguire obiettivi commerciali, il Governo si aspetta che la risposta alla domanda se un ente o una società di persone potrà essere considerato un'impresa si otterrà applicando un approccio di buon senso. Finché l'organizzazione in questione è costituita in forma societaria (con qualsiasi mezzo) o è una società di persone, non importa se persegue principalmente scopi di beneficenza o di istruzione o scopi puramente pubblici.

L'impresa rientra nel campo di applicazione se svolge attività commerciali, a prescindere dallo scopo per cui vengono realizzati i profitti.

Per quanto riguarda le persone giuridiche o le società di persone costituite al di fuori del Regno Unito, se tali persone possono essere considerate come esercenti un'attività commerciale o parte di essa "in qualsiasi parte del Regno Unito" si risponderà ancora una volta applicando un approccio di buon senso. Un approccio di buon senso significherebbe che le organizzazioni che non hanno una presenza commerciale dimostrabile nel Regno Unito nonverrebbero prese in considerazione.

La presenza di una filiale nel Regno Unito non significa di per sé che una società madre svolga un'attività o parte di un'attività nel Regno Unito e che quindi rientri nella definizione di "organizzazione commerciale pertinente" ai fini della sezione 7. Allo stesso modo, il fatto di avere una filiale nel Regno Unito non significa di per sé che una società madre svolga un'attività nel Regno Unito, poiché una filiale può agire indipendentemente dalla sua società madre o da altre società del gruppo.

L'organizzazione commerciale è responsabile ai sensi della sezione 7 se una persona

"associata" corrompe un'altra persona con l'intento di ottenere o mantenere un affare o un vantaggio commerciale per l'organizzazione. Una persona associata a un'organizzazione commerciale è definita alla sezione 8 come una persona che "svolge servizi" per o per conto dell'organizzazione. Questa persona può essere un individuo o un ente costituito o non costituito.

La persona che svolge servizi per o per conto dell'organizzazione non è importante; quindi, sono inclusi i dipendenti (che si presume stiano svolgendo servizi per il loro datore di lavoro), gli agenti e le società controllate.

La Sezione 8 tuttavia, chiarisce che la questione se una persona stia svolgendo servizi per un'organizzazione deve essere determinata con riferimento a tutte le circostanze pertinenti e non solo con riferimento alla natura del rapporto tra tale persona e l'organizzazione. Il concetto di persona che "svolge servizi per o per conto di" un'organizzazione intende dare alla sezione sette un'ampia portata, in modo da includere l'intera gamma di persone collegate a un'organizzazione che potrebbero essere in grado di commettere atti di corruzione per conto dell'organizzazione stessa.

L'ampio ambito di applicazione significa che gli appaltatori potrebbero essere persone "associate" nella misura in cui prestano servizi per o per conto di un'organizzazione commerciale. Inoltre, se si può affermare che un fornitore presta servizi per un'organizzazione commerciale piuttosto che agire semplicemente come venditore di beni, può essere una persona "associata".

Premessi questi brevi cenni, si procederà ad indicare le procedure rilevanti ad evitare fenomeni di corruzione. Si indicherà, altresì, a scopo cautelativo la disciplina in materia di antimoney laundering, affinché si eviti il reimpiego dei proventi illeciti della corruzione all'interno della Lo. Li Pharma International S.r.l.

I. Procedure proporzionate

Di seguito si riportano le procedure che l'organizzazione commerciale "Lo. Li Pharma International S.r.l." adotta per scongiurare fenomeni corruttivi nel suo complesso aziendale:



- Mitigazione dei rischi specifici di corruzione, derivanti dalla condotta di intermediari e agenti, o quelli associati all'ospitalità e al lavoro;
- Limitazione delle spese promozionali, pagamenti agevolati o donazioni o contributi politici e di beneficenza;
- una panoramica della sua strategia di attuazione delle politiche di prevenzione della corruzione;
- Il coinvolgimento del top management dell'organizzazione;
- Procedure di valutazione dei rischi;
- Due diligence delle persone associate esistenti o potenziali;
- L'offerta di doni, ospitalità e spese promozionali; donazioni di beneficenza e politiche; o richieste di pagamenti agevolati;
- Impiego diretto e indiretto, comprese le assunzioni, i termini e le condizioni, le azioni disciplinari e la retribuzione;
- Gestione dei rapporti commerciali con tutte le altre persone associate, compresi gli accordi pre e post contrattuali;
- Controlli finanziari e commerciali, come un'adeguata contabilità, revisione contabile e approvazione delle spese;
- Trasparenza delle operazioni e divulgazione delle informazioni;
- Processo decisionale, come ad esempio le procedure di delega dell'autorità, la separazione dei compiti; funzioni e la prevenzione dei conflitti di interesse;
- L'applicazione, che descrive nel dettaglio i processi disciplinari e le sanzioni per violazioni delle norme anticorruzione dell'organizzazione;
- La segnalazione di casi di corruzione, comprese le procedure di "speak up" o "whistleblowing";
- Il dettaglio del processo con cui l'organizzazione prevede di attuare le procedure di prevenzione della corruzione, ad esempio come la politica verrà applicata ai singoli progetti e alle diverse parti dell'organizzazione;
- La comunicazione delle politiche e delle procedure dell'organizzazione e la formazione sulla loro applicazione;
- Il monitoraggio, la revisione e la valutazione delle procedure di



prevenzione della corruzione;

J. Impegno ai massimi livelli

Il management di alto livello di un'organizzazione commerciale (sia esso il consiglio di amministrazione, i proprietari o qualsiasi altro organismo o persona equivalente) si impegna a prevenire la corruzione da parte di persone ad essa associate.

I vertici dell'organizzazione promuovono una cultura all'interno dell'organizzazione in cui la corruzione non è mai accettabile.

I vertici di un'organizzazione sono nella posizione migliore per promuovere una cultura dell'integrità in cui la corruzione è inaccettabile. Lo scopo di questo principio è quello di incoraggiare il coinvolgimento dei vertici aziendali nella definizione delle procedure di prevenzione della corruzione. Inoltre, si tratta di incoraggiare il coinvolgimento dei vertici aziendali in qualsiasi processo decisionale chiave relativo al rischio di corruzione, laddove ciò sia appropriato per la struttura gestionale dell'organizzazione.

Indipendentemente dalle dimensioni, dalla struttura o dal mercato di un'organizzazione commerciale, l'impegno del management di alto livello alla prevenzione della corruzione è probabile che includa la comunicazione della posizione anticorruzione dell'organizzazione, e un adeguato grado di coinvolgimento nello sviluppo delle procedure di prevenzione della corruzione.

Comunicazione interna ed esterna dell'impegno alla tolleranza zero nei confronti della corruzione.

Questo può assumere diverse forme. Una dichiarazione formale comunicata in modo appropriato può essere molto efficace per stabilire una cultura anticorruzione all'interno di un'organizzazione. La comunicazione potrebbe essere adattata a diversi tipi di pubblico.

La dichiarazione dovrebbe essere portata all'attenzione delle persone periodicamente e



potrebbe essere disponibile in generale, ad esempio sull'intranet dell'organizzazione e/o sul sito Internet.

Le dichiarazioni formali efficaci che dimostrano l'impegno dei vertici dell'organizzazione possono includere:

- l'impegno a svolgere la propria attività in modo equo, onesto e aperto
- l'impegno alla tolleranza zero nei confronti della corruzione
- le conseguenze della violazione della politica per i dipendenti e i dirigenti
- per altre persone associate le conseguenze della violazione disposizioni contrattuali relative alla prevenzione della corruzione (questo potrebbe includere un riferimento all'evitare di fare affari con altri che non si impegnano a fare affari senza corruzione come obiettivo di "migliore pratica")
- articolazione dei benefici aziendali derivanti dal rifiuto della corruzione (reputazione, fiducia dei clienti e dei partner commerciali)
- riferimento alla gamma di procedure di prevenzione della corruzione che l'organizzazione commerciale ha messo o sta mettendo in atto luogo, compresa qualsiasi protezione e procedura per la segnalazione confidenziale della corruzione (whistle-blowing)
- le persone e le funzioni chiave coinvolte nello sviluppo e nell'attuazione delle procedure di prevenzione della corruzione dell'organizzazione
- riferimento al coinvolgimento dell'organizzazione in qualsiasi azione collettiva contro la corruzione, ad esempio nello stesso settore di attività.

Il consiglio di amministrazione definisce politiche di prevenzione della corruzione, incaricando la dirigenza di progettare, gestire e monitorare le procedure di prevenzione della corruzione e tenere queste politiche e procedure sotto regolare revisione secondo i seguenti elementi:

- Impegno con le persone associate e gli enti esterni interessati, come le organizzazioni settoriali e i media, per contribuire all'articolazione delle politiche dell'organizzazione.
- Coinvolgimento specifico in processi decisionali critici e di alto profilo, ove opportuno.
- Garanzia della valutazione del rischio.
- Supervisione generale delle violazioni delle procedure e fornitura di un feedback al Consiglio di amministrazione o a un organo equivalente, se del caso, sui livelli di conformità.
- Selezione e formazione di manager senior per guidare il lavoro anticorruzione, ove appropriato.
- Leadership su misure chiave come il codice di condotta.
- Approvazione di tutte le pubblicazioni relative alla prevenzione della corruzione.
- Leadership nella sensibilizzazione e nell'incoraggiamento di un dialogo trasparente in tutta l'organizzazione, al fine di garantire un'efficace diffusione delle politiche e delle procedure anticorruzione ai dipendenti, alle filiali, alle persone associate, ecc.

K. Valutazione del rischio

L'organizzazione commerciale "Lo. Li Pharma International S.r.l." valuta la natura e l'entità della propria esposizione a potenziali rischi esterni e interni di corruzione per suo conto da parte di persone ad esso associate. La valutazione è periodica, informata e documentata.

Lo scopo di questo principio è quello di promuovere l'adozione di procedure di valutazione del rischio che siano proporzionate alle dimensioni e alla struttura



dell'organizzazione e alla natura, alla portata e all'ubicazione delle sue attività.

Alcuni aspetti della valutazione del rischio comportano procedure che rientrano nel significato generalmente accettato del termine "due diligence".

Le procedure di valutazione del rischio che consentono all'organizzazione commerciale di identificare accuratamente e di dare priorità ai rischi che deve affrontare, indipendentemente dalle dimensioni, dalle attività, dai clienti o dai mercati, rispecchiano solitamente alcune caratteristiche di base. Queste sono:

- Supervisione della valutazione del rischio da parte del top management.
- Risorse adeguate: dovrebbero riflettere la portata dell'attività dell'organizzazione e la necessità di identificare e dare priorità a tutti i rischi rilevanti.
- Identificazione delle fonti di informazione interne ed esterne che consentiranno di valutare e rivedere il rischio.
- Indagini di due diligence.
- Documentazione accurata e appropriata della valutazione del rischio e delle sue conclusioni.

Con l'evolversi dell'attività di un'organizzazione commerciale, evolveranno anche i rischi di corruzione che essa deve affrontare e, di conseguenza, anche la sua valutazione del rischio. Ad esempio, la valutazione del rischio che si applica alle operazioni nazionali di un'organizzazione commerciale potrebbe non essere applicabile quando questa entra in un nuovo mercato in una parte del mondo in cui non ha mai operato prima.

I rischi esterni più comuni possono essere classificati in cinque grandi gruppi: paese, settore, transazione, opportunità commerciale e partnership commerciale:

- Rischio Paese: è evidenziato dalla percezione di alti livelli di corruzione, dall'assenza di una legislazione anticorruzione efficacemente attuata e dall'incapacità del governo straniero, dei media, della comunità imprenditoriale locale e della società civile di promuovere efficacemente politiche trasparenti in materia di



appalti e investimenti.

- Rischio settoriale: alcuni settori sono più a rischio di altri. Tra i settori più a rischio ci sono le industrie estrattive e il settore delle infrastrutture su larga scala.
- Rischio di transazione: alcuni tipi di transazione comportano rischi maggiori, ad esempio i contributi di beneficenza o politici, le licenze e i permessi e le transazioni relative agli appalti pubblici.
- Rischio di opportunità di business: tali rischi possono sorgere in progetti di alto valore o con progetti che coinvolgono molti contraenti o intermediari; o con progetti che non sono apparentemente intrapresi a prezzi di mercato, o che non hanno un chiaro obiettivo legittimo.
- Rischio di partnership commerciale: alcune relazioni possono comportare un rischio più elevato, ad esempio l'uso di intermediari nelle transazioni con funzionari pubblici stranieri, partner di consorzi o joint venture e relazioni con persone politicamente esposte quando la relazione commerciale proposta coinvolge, o è collegata, a un funzionario pubblico di rilievo.

Una valutazione dei rischi esterni di corruzione ha lo scopo di aiutare a decidere come tali rischi possano essere mitigati dalle procedure che regolano le operazioni o le relazioni commerciali in questione; ma una valutazione del rischio di corruzione dovrebbe anche esaminare la misura in cui le strutture o le procedure interne possono esse stesse aumentare il livello di rischio. I fattori interni comunemente riscontrati possono includere:

- carenze nella formazione, nelle competenze nelle conoscenze dei dipendenti
- cultura dei bonus che premia l'eccessiva assunzione di rischi
- mancanza di chiarezza nelle politiche e nelle procedure dell'organizzazione in materia di ospitalità e spese promozionali, nonché di contributi politici o di beneficenza

- mancanza di controlli finanziari chiari
- mancanza di un chiaro messaggio anticorruzione da parte dei vertici aziendali.

• Di seguito, si individua le principali aree di rischio per la corruzione, con l'indicazione delle funzioni organizzative coinvolte e le aree di rischio.

Area	Funzioni organizzative coinvolte	Descrizione attività sensibili	Area di Supporto	Area a rischio	Autorità coinvolte
Informazione scientifico - farmaceutica e pianificazione e controllo della distribuzione dei prodotti	Marketing Sviluppo Business Direzione commerciale	Distribuzione gratuita campioni, medicinali o farmacia a medici/ farmacisti Determinazione campioni	Sviluppo Business Sanità transfrontaliera	Medical Marketing Commerciale Finanza	Medici Farmacisti Ministeri



		oggetto della distribuzione Verifica del rispetto degli standard di legge relativi ai campioni distribuiti			
Promozione medicinali / farmaci e brand reminder	Medical Marketing Dir. Comm.	Promozione medicinali / produzione farmaci della società attraverso omaggi ecc. Approvazione dei mezzi promozionali predisposizione e presentazione della pratica per l'ottenimento dell'autorizzazione del Ministero Attività funzionali a realizzare il mezzo promozionale	Sviluppo Business	Medical Marketing Direzione e commerciale Finanza	Medici e farmacisti

Rapporti con le dogane inglesi	Legal Commerciale	Analisi dei documenti di trasporto Individuazione della destinazione delle merci		Legal Commerciale	Autorità doganali Pubblici ufficiali doganali Polizia doganal e
Settore pagamenti e riscossioni	Legal Ufficio economato	Analisi dei pagamenti Documenti contabili Analisi della normativa antiriciclaggio		Commerciale Marketing	Autorità inglesi Fornitori Rivenditori al dettaglio



L. Due diligence

L'organizzazione commerciale "Lo. Li Pharma International S.r.l." applica procedure di due diligence, adottando un approccio proporzionato e basato sul rischio, nei confronti delle persone che svolgono o svolgeranno servizi per o per conto dell'organizzazione, al fine di mitigare i rischi di corruzione identificati.

La due diligence è un elemento consolidato della buona governance aziendale e si prevede che la due diligence relativa alla prevenzione della corruzione faccia spesso parte di un quadro di due diligence più ampio. Le procedure di due diligence sono sia una forma di valutazione del rischio di corruzione sia un mezzo per mitigare il rischio.

Come sottolineato nel presente documento, le procedure di due diligence devono essere proporzionate al rischio identificato.

Possono anche essere intraprese internamente o da consulenti esterni. Una persona "associata" a un'organizzazione commerciale, come indicato nella sezione 8 del Bribery Act, comprende qualsiasi

persona che presta servizi per un'organizzazione commerciale. Come spiegato ai paragrafi da 37 a 43 nella sezione "Governance".

La definizione è ampia e può comprendere una vasta gamma di relazioni commerciali. Ma il livello appropriato di due diligence per prevenire la corruzione varierà enormemente a seconda dei rischi derivanti dal rapporto specifico. Così, ad esempio, il livello di due diligence appropriato richiesto da un'organizzazione commerciale quando contratta per la prestazione di servizi informatici può essere basso, per riflettere i bassi rischi di corruzione per suo conto. Al contrario, un'organizzazione che sta selezionando un intermediario che la assista nella creazione di un'attività commerciale nei mercati esteri richiederà in genere un livello di due diligence molto più elevato per mitigare i rischi di corruzione per suo conto. Le organizzazioni dovranno prestare molta attenzione nell'avviare determinati rapporti commerciali, a causa delle particolari circostanze in cui tali rapporti vengono a crearsi. La legge o le convenzioni impongono l'uso di agenti locali in circostanze in



cui può essere difficile per un'organizzazione commerciale uscire da una situazione di conflitto. L'importanza di un'accurata due diligence e della mitigazione del rischio prima di qualsiasi impegno è fondamentale in queste circostanze.

La "due diligence" viene ad essere condotta utilizzando un approccio basato sul rischio. Ad esempio, in situazioni di rischio più basso, l'organizzazione può decidere che non è necessario condurre un'attività di due diligence. In situazioni di rischio più elevato, la due diligence può comprendere la conduzione di indagini dirette, indagini indirette o ricerche generali su persone associate proposte. Può anche essere richiesta una valutazione e un monitoraggio continuo delle persone "associate" assunte o ingaggiate, in proporzione ai rischi identificati. In generale, è probabile che vengano richieste maggiori informazioni ai potenziali e le persone associate esistenti che sono costituite in forma societaria (ad esempio, le società) piuttosto che dalle persone fisiche. Ciò è dovuto al fatto che, a livello di base, è probabile che un numero maggiore di individui sia coinvolto nella prestazione di servizi da parte di una società e che l'esatta natura dei ruoli di tali individui o di altri organismi collegati possa non essere immediatamente evidente. Di conseguenza, la due diligence può comportare la richiesta diretta di dettagli sulla formazione, le competenze e l'esperienza commerciale dei soggetti interessati. Queste informazioni possono poi essere verificate attraverso ricerche e il controllo di referenze, ecc.

M. Comunicazione e formazione

La comunicazione e la formazione scoraggiano la corruzione da parte di persone associate aumentando la consapevolezza e la comprensione delle procedure di un'organizzazione commerciale e dell'impegno dell'organizzazione stessa per la loro corretta applicazione. La disponibilità di informazioni contribuisce a rendere più efficaci il monitoraggio, la valutazione e la revisione delle procedure di prevenzione della corruzione. La formazione fornisce le conoscenze e le competenze necessarie per utilizzare le procedure dell'organizzazione e per affrontare eventuali problemi o questioni legate alla corruzione.



Il contenuto, il linguaggio e il tono delle comunicazioni per gli interni può variare rispetto a quella per uso esterno in risposta al diverso rapporto che il pubblico ha con l'organizzazione commerciale. La natura della comunicazione varierà enormemente tra le organizzazioni commerciali in base ai diversi rischi di corruzione affrontati, alle dimensioni dell'organizzazione e alla portata e alla natura delle sue attività.

Le comunicazioni interne devono trasmettere il "tono dall'alto", ma è probabile che si concentrino anche sull'attuazione delle politiche e delle procedure dell'organizzazione e sulle implicazioni per i dipendenti. Tale comunicazione include politiche su aree particolari come il processo decisionale, il controllo finanziario, l'ospitalità e le spese promozionali, i pagamenti agevolati, la formazione, le donazioni di beneficenza e politiche, le sanzioni per la violazione delle regole e l'articolazione dei ruoli manageriali a diversi livelli. Un altro aspetto importante della comunicazione interna è la definizione di un mezzo sicuro, riservato e accessibile per le parti interne o esterne per sollevare dubbi sulla corruzione da parte di persone associate, per fornire suggerimenti per il miglioramento delle procedure e dei controlli di prevenzione della corruzione e per richiedere consulenza. Queste cosiddette procedure di "speak up" possono ammontare a uno strumento di gestione molto utile per le organizzazioni commerciali con operazioni diverse che possono essere in molti Paesi. Se queste procedure devono per essere efficace, deve esserci un'adeguata protezione per coloro che segnalano i problemi.

Comunicazione esterna delle politiche di prevenzione della corruzione attraverso una dichiarazione o codici di condotta, ad esempio, possono rassicurare le persone associate esistenti e potenziali e possono fungere da deterrente per coloro che intendono corrompere per conto di un'organizzazione commerciale. Tali comunicazioni possono includere informazioni sulle procedure e sui controlli per la prevenzione della corruzione, sulle sanzioni, sui risultati delle indagini interne e sui risultati dei controlli.

Un'organizzazione commerciale può ritenere proporzionato e appropriato comunicare le proprie politiche anticorruzione e il proprio impegno nei loro confronti a un pubblico più ampio, come ad altre organizzazioni del proprio settore e a



organizzazioni settoriali che non rientrerebbero nell'ambito delle persone associate, o al pubblico in generale.

Come tutte le procedure, la formazione deve essere proporzionata al rischio, ma è probabile che una certa formazione sia efficace per instaurare saldamente una cultura anticorruzione, indipendentemente dal livello di rischio. La formazione può assumere la forma di educazione e sensibilizzazione sulle minacce poste dalla corruzione in generale e nel settore o nelle aree in cui l'organizzazione opera in particolare, e sui vari modi in cui viene affrontata.

La formazione generale potrebbe essere obbligatoria per i nuovi dipendenti o per gli agenti (sulla base di un rischio ponderato) come parte di un programma di formazione.

Si dovrebbe anche considerare la possibilità di adattare la formazione alle esigenze specifiche di coloro che sono coinvolti nelle procedure "speak up" e nelle funzioni a rischio più elevato, come gli acquisti, gli appalti, la distribuzione e il marketing e il lavoro in paesi ad alto rischio. Una formazione efficace è continua e viene regolarmente monitorata e valutata.

Può essere opportuno richiedere alle persone associate di seguire una formazione. Ciò sarà particolarmente importante per le persone associate ad alto rischio. In ogni caso, le organizzazioni potrebbero voler incoraggiare le persone associate ad adottare la formazione sulla prevenzione della corruzione.

Oggi sono disponibili molti formati di formazione diversi, oltre a quelli tradizionali in aula o nei seminari, come l'e-learning e altri strumenti basati sul web. Ma qualunque sia il formato, la formazione deve raggiungere l'obiettivo di garantire che i partecipanti sviluppino una solida comprensione di ciò che è rilevante per il sistema.

N. Monitoraggio e revisione

La Lo. Li Pharma International S.r.l. monitora e rivede le procedure volte a prevenire



la corruzione da parte di persone ad essa associate e apporta miglioramenti ove necessario.

I rischi di corruzione che un'organizzazione commerciale si trova ad affrontare possono cambiare nel tempo, così come la natura e la portata delle sue attività; quindi, è probabile che anche le procedure necessarie per mitigare tali rischi siano adattati al cambiamento. La Lo. LiPharma International S.r.l. monitora e valuta l'efficacia delle proprie procedure di prevenzione della corruzione e le adatta ove necessario. Esiste un'ampia gamma di meccanismi di revisione interni ed esterni che le organizzazioni commerciali potrebbero considerare di utilizzare. I sistemi istituiti per scoraggiare, individuare e indagare sulla corruzione e monitorare la qualità etica delle transazioni, come i meccanismi di controllo finanziario interno, contribuiranno a fornire una visione dell'efficacia delle procedure progettate.

Anche le indagini sul personale, i questionari e i feedback sulla formazione possono costituire un'importante fonte di informazioni sull'efficacia e un mezzo con cui i dipendenti e le altre persone associate possono informare il continuo miglioramento delle politiche anticorruzione.

La Lo. Li Pharma International S.r.l. prende in considerazione revisioni e rapporti periodici formali per il top management.

Inoltre, la Lo. Li Pharma International S.r.l. prende in considerazione la possibilità di richiedere una forma di verifica o di assicurazione esterna dei risultati ottenuti.



6. REGOLAMENTAZIONE DEI PROCESSI SENSIBILI TRAMITE I PROTOCOLLI PREVENTIVI

La mappatura delle aree e Attività a rischio di reato, descritta nella **Parte Speciale**, ha consentito di definire i processi sensibili, nelle cui fasi, sottofasi o attività si potrebbero in linea di principio verificare le condizioni, le circostanze o i mezzi per la commissione di Reati, anche in via strumentale alla concreta realizzazione della fattispecie di Reato.

Con riferimento a tali processi il Consiglio di Amministrazione ritiene assolutamente necessario e prioritario che nello svolgimento di attività operative siano rispettati i “Protocolli Preventivi” adottati, in quanto ritenuti idonei a prevenire i Reati tramite:

- la separazione dei compiti operativi attraverso una corretta distribuzione delle responsabilità e la previsione di più livelli autorizzativi e di controllo, allo scopo di evitare sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su un unico soggetto (si prevede in ogni caso la firma finale del legale rappresentante per qualsiasi formalizzazione di volontà societaria o impegno di spesa);
- la chiara e formalizzata assegnazione di responsabilità e poteri, con espressa indicazione dei limiti di esercizio e in coerenza con le mansioni attribuite e le posizioni ricoperte nell’ambito della struttura organizzativa;
- la formalizzazione di regole deontologiche e comportamentali idonee a garantire l’esercizio delle attività aziendali nel rispetto delle leggi e dei regolamenti e dell’integrità del patrimonio aziendale e dei soggetti tutelati dalle norme penali dei Reati presupposto;
- la “proceduralizzazione” delle Attività a rischio di reato, al fine di:
 - definire e regolamentare le modalità e tempistiche di svolgimento delle attività medesime;
 - garantire la tracciabilità degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso adeguati supporti documentali che



attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino i soggetti a vario titolo coinvolti nell'operazione (autorizzazione, effettuazione, registrazione, verifica dell'operazione);

- garantire, ove necessario, l'“oggettivazione” dei processi decisionali e limitare decisioni aziendali basate su scelte soggettive non legate a predefiniti criteri oggettivi;
- l'istituzione, esecuzione e documentazione di attività di controllo e vigilanza sulle Attività a rischio di reato;
- l'esistenza di meccanismi di sicurezza che garantiscano un'adeguata protezione delle informazioni dall'accesso fisico o logico ai dati e agli asset del sistema informativo aziendale, in particolare con riferimento ai sistemi gestionali e contabili.

7. FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEI DIPENDENTI

La Società, consapevole dell'importanza degli aspetti formativi e informativi quale Protocollo Preventivo di primario rilievo, opera al fine di garantire la conoscenza da parte del Personale sia del contenuto del Decreto e degli obblighi derivanti dal medesimo, sia del Modello.

Ai fini dell'attuazione del Modello, la formazione, le attività di sensibilizzazione e quelle di informazione nei confronti del personale sono gestite dalla funzione aziendale competente in stretto coordinamento con l'Organismo di Vigilanza e con i responsabili delle altre funzioni aziendali coinvolte nell'applicazione del Modello.

L'attività di formazione, sensibilizzazione e di informazione riguarda tutto il Personale, compreso il Personale Apicale, della Società.



Le attività di informazione e formazione devono essere previste e realizzate sia all'atto dell'assunzione o dell'inizio del rapporto, sia in occasione di mutamenti di funzione della persona, ovvero di modifiche del Modello o delle ulteriori circostanze di fatto o di diritto che ne determinino la necessità al fine di garantire la corretta applicazione delle disposizioni previste nel Decreto.

In particolare a seguito dell'approvazione del Modello e successivamente ad ogni aggiornamento significativo dello stesso è prevista:

- una comunicazione a tutto il Personale in forza allo stato circa l'adozione del presente documento;
- successivamente, ai nuovi assunti, la consegna di un *set* informativo, contenente i riferimenti al Modello e ai relativi Protocolli Preventivi, in conformità alle prassi aziendali adottate per altre normative, quali privacy e sicurezza delle informazioni;
- la sottoscrizione da parte dei Dipendenti di apposito modulo per presa conoscenza ed accettazione;
- la pianificazione di una specifica attività di formazione con riferimento ai responsabili delle funzioni e dei servizi aziendali.

Al fine di garantire l'effettiva diffusione del Modello e l'informazione del personale con riferimento ai contenuti del Decreto e agli obblighi derivanti dall'attuazione del medesimo, è stata predisposta una specifica area della rete informatica aziendale dedicata all'argomento e aggiornata (nella quale sono presenti e disponibili, oltre i documenti che compongono il *set* informativo precedentemente descritto, anche la modulistica e gli strumenti per le segnalazioni all'Organismo di Vigilanza ed ogni altra documentazione eventualmente rilevante).



8. INFORMAZIONE AGLI ALTRI SOGGETTI TERZI

Agli ulteriori Destinatari, in particolare fornitori e consulenti, sono fornite da parte delle funzioni aventi contatti istituzionali con gli stessi, sotto il coordinamento dell'Organismo di Vigilanza, apposite clausole contrattuali che informano sulle politiche e le procedure adottate dalla Società sulla base del Modello, del Codice Etico, del Codice Comportamentale Anticorruzione, del Codice Comportamentale nei confronti della Pubblica Amministrazione e del Codice Comportamentale per la vendita degli integratori alimentari e dispositivi medici, nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari a tali documenti possono avere con riguardo ai rapporti contrattuali.

Laddove possibile sono inserite nei testi contrattuali specifiche clausole dirette a disciplinare tali conseguenze, quali clausole risolutive o diritti di recesso in caso di comportamenti contrari alle norme del Codice Etico e/o a Protocolli del Modello.

9. LINEE GUIDA DEL SISTEMA DISCIPLINARE

Condizioni necessarie per garantire l'effettività del Modello e un'azione efficiente dell'Organismo di Vigilanza è la definizione di un sistema di sanzioni commisurate alla violazione dei Protocolli e/o di ulteriori regole del Modello o del Codice Etico, nonché delle procedure operative aziendali che regolano il funzionamento dei processi "core" della Società. Tale sistema disciplinare costituisce, infatti, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e) del D. Lgs. 231/2001, un requisito essenziale ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità della Società.

Il sistema disciplinare deve prevedere sanzioni per ogni Destinatario, in considerazione della diversa tipologia di rapporti. Il sistema, così come il Modello, si rivolge, infatti, al Personale Apicale, a tutto il personale Dipendente, ai collaboratori



e ai terzi che operino per conto della Società, prevedendo adeguate sanzioni di carattere disciplinare in taluni casi e di carattere contrattuale/negoziale negli altri.

L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dall'esistenza e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'Autorità Giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

Al fine di esplicitare preventivamente i criteri di correlazione tra le mancanze dei lavoratori ed i provvedimenti disciplinari adottati, il Consiglio di Amministrazione classifica le azioni di Apicali, Sottoposti e altri soggetti terzi in:

1. comportamenti tali da ravvisare una mancata esecuzione degli ordini impartiti dalla Società sia in forma scritta che verbale, quali a titolo di esempio:
 - violazione delle procedure, regolamenti, istruzioni interne scritte o verbali;
 - violazione del Codice Etico;
 - violazione, aggiramento o disattivazione colposa di uno o più Protocolli;
2. comportamenti tali da ravvisare una grave infrazione alla disciplina e/o alla diligenza nel lavoro tali da far venire meno radicalmente la fiducia dalla Società nei confronti dell'autore, quale l'adozione di comportamenti di cui al precedente punto 1. diretti in modo non equivoco al compimento di un Reato o a rappresentarne l'apparenza a danno dalla Società, nonché reiterate violazioni alle procedure operative aziendali;
3. comportamenti tali da provocare grave nocumento morale o materiale alla Società tali da non consentire la prosecuzione del rapporto neppure in via temporanea, quale l'adozione di comportamenti che integrano uno o più Reati o inerenti fatti illeciti presupposti dei Reati, ovvero comportamenti di cui ai precedenti punti 1. e 2. commessi con dolo.

10. ORGANISMO DI VIGILANZA

10.1. *L'identificazione dell'Organismo di Vigilanza*

L'articolo 6, lettera b) del D. Lgs. 231/2001 richiede, quale condizione per ottenere l'esimente dalla responsabilità amministrativa, che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza delle indicazioni del Modello nonché di curarne l'aggiornamento, sia affidato ad un organismo interno alla Società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

L'autonomia e indipendenza richieste dalla norma presuppongono che l'OdV, nello svolgimento delle sue funzioni, sia posto in posizione funzionale paritetica all'intero Consiglio di Amministrazione.

In considerazione della specificità dei compiti che fanno capo all'OdV, che dovrà svolgere le funzioni di vigilanza e controllo previste dal Modello, il relativo incarico è affidato ad un organismo ad hoc, istituito dal Consiglio di Amministrazione come da delibera di approvazione del Modello.

Nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo, l'OdV della Società è supportato, di norma, da tutte le funzioni aziendali e si può avvalere di altre funzioni e professionalità esterne che, di volta in volta, si rendessero a tal fine necessarie.

10.2. *Architettura e Composizione dell'Organismo di Vigilanza*

La dottrina e la prassi hanno elaborato diverse ed eterogenee soluzioni in merito alla possibile architettura e composizione dell'OdV, ciò anche in considerazione delle caratteristiche dimensionali dell'ente, delle relative regole di *corporate governance* e della necessità di realizzare un equo bilanciamento tra costi e benefici.



Al riguardo il Consiglio di Amministrazione ha analizzato le soluzioni ipotizzate dalle associazioni di categoria e dai consulenti legali e organizzativi della Società stessa, al fine di individuarne i punti di forza e le eventuali controindicazioni delle diverse soluzioni prospettate.

Ai fini della scelta dell'Organismo di Vigilanza, è stato ritenuto opportuno valutare, con riferimento a ciascuna delle soluzioni ipotizzate, la sussistenza delle seguenti caratteristiche:

- autonomia e indipendenza dell'organismo e dei membri intesi come:
 - soggettività funzionale autonoma dell'organismo stesso;
 - possesso di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
 - assenza di compiti operativi;
 - collocazione in posizione di staff al Consiglio di Amministrazione;
- professionalità, intesa come bagaglio di conoscenze, strumenti e tecniche che l'Organismo, per il tramite dei membri, deve possedere:
 - adeguata competenza specialistica in attività ispettive e consulenziali (campionamento statistico, tecniche di analisi e valutazione dei rischi, misure per il contenimento dei rischi, *flow charting* di procedure, processi, conoscenza del diritto e delle tecniche amministrativo contabili, ecc.).

In considerazione degli elementi sopra illustrati e avuto specifico riguardo alla struttura ed operatività della Società, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto che la soluzione che meglio garantisce il rispetto dei requisiti previsti dal Decreto è rappresentata dal conferire le attribuzioni ed i poteri dell'Organismo di Vigilanza, ai sensi del D. Lgs. 231/2001 ad un unico membro esterno, l'Avv. Giuseppe Castellano.

Tenuto conto della peculiarità delle responsabilità attribuite all'Organismo di Vigilanza e dei contenuti professionali specifici da esse richieste, nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo, l'Organismo di Vigilanza è supportato da tutte le

funzioni interne aziendali e può inoltre avvalersi del supporto di soggetti esterni il cui apporto di professionalità si renda, di volta in volta, necessario.

L'Organismo provvede, a propria volta, a disciplinare le regole per il proprio funzionamento, formalizzandole in apposito regolamento, nonché le modalità di gestione dei necessari flussi informativi (si veda a tale proposito il "Regolamento dell'Organismo di Vigilanza").

Con la delibera di approvazione del presente Modello e di nomina dell'Organismo di Vigilanza, viene allo stesso attribuita, in via irrevocabile la dotazione finanziaria necessaria ad espletare al meglio la propria funzione. Il potere di spesa è esplicitato in conformità ai vigenti processi aziendali in tema.

10.3. *Durata in carica, decadenza e sostituzione dei membri*

Il Consiglio di Amministrazione ha provveduto alla prima nomina dei componenti dell'Organismo di Vigilanza mediante apposita delibera del 26/10/2018 che ne determina la durata in carica di 1 anno. Il Consiglio di Amministrazione ha successivamente provveduto alla nomina dell'Organismo di vigilanza monocratico con delibera del 5/10/2022 con durata fino al 31 dicembre 2024.

I membri dell'Organismo designati restano in carica per tutta la durata del mandato ricevuto a prescindere dalla modifica di composizione del Consiglio di Amministrazione che li ha nominati. Tale principio non si applica allorché il rinnovo del Consiglio di Amministrazione dipenda dal realizzarsi di fatti illeciti che abbiano generato (o possano generare) la responsabilità della Società, nel qual caso il neo eletto Consiglio di Amministrazione provvede a rideterminare la composizione dell'Organismo di Vigilanza.

È altresì rimessa al Consiglio di Amministrazione la responsabilità di valutare periodicamente l'adeguatezza dell'Organismo di Vigilanza in termini di struttura organizzativa e di poteri conferiti, apportando, mediante delibera consiliare, le modifiche e/o integrazioni ritenute necessarie.

Ai fini della valutazione dei requisiti di autonomia e indipendenza, i componenti dell'OdV, dal momento della nomina e per tutta la durata della carica:

1. non dovranno rivestire incarichi esecutivi o delegati nel Consiglio di Amministrazione della Società;
2. non dovranno svolgere funzioni esecutive per conto della Società;
3. non dovranno intrattenere significativi rapporti di affari⁸⁸ con la Società, salvo il preesistente rapporto di lavoro subordinato, né intrattenere significativi rapporti di affari con gli amministratori muniti di deleghe (amministratori esecutivi);
4. non dovranno far parte del nucleo familiare degli amministratori esecutivi o di uno dei Soci della Società;
5. non dovranno risultare titolari, direttamente o indirettamente, di partecipazioni superiori al 5% del capitale con diritto di voto della Società, né aderire a patti parasociali aventi ad oggetto o per effetto l'esercizio del controllo sulla Società;
6. non dovranno essere stati condannati, ovvero essere sottoposti ad indagini, per Reati di cui il Modello mira la prevenzione.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono tenuti a sottoscrivere, ~~con cadenza annuale,~~ una dichiarazione attestante il permanere dei requisiti di autonomia e indipendenza di cui al precedente punto e, comunque, a comunicare immediatamente al Consiglio e allo stesso OdV l'insorgere di eventuali condizioni ostative.

⁸⁸ Si considerano "significativi" i rapporti di affari che superano il 15% del volume di affari del professionista o dello studio in cui è associato.



Oltre che in caso di morte, decadono automaticamente dalla carica di componenti dell'Organismo di Vigilanza coloro che:

- ricadono nelle ipotesi di incompatibilità di cui ai precedenti punti;
- vengono dichiarati ai sensi di legge incapaci, interdetti o inabilitati;
- siano condannati ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il venir meno dei requisiti di eleggibilità, onorabilità e professionalità previsti per la carica di componente dell'Organismo di Vigilanza comporta la decadenza automatica dalla carica stessa.

Fatte salve le ipotesi di decadenza automatica, i membri dell'Organismo non possono essere revocati dal Consiglio di Amministrazione se non per giusta causa.

Rappresentano ipotesi di giusta causa di revoca:

- la mancata partecipazione a più di due riunioni consecutive senza giustificato motivo;
- l'interruzione del rapporto di lavoro, laddove il componente sia anche dipendente della Società o di una società controllata o collegata;
- la sottoposizione del componente a procedure di interdizione o inabilitazione, o procedure concorsuali;
- l'imputazione in procedimenti penali con contestazione di reati che prevedano una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

In caso di dimissioni o decadenza automatica di un componente dell'Organismo, questo ultimo ne darà comunicazione tempestiva al Consiglio di Amministrazione il quale prenderà senza indugio le decisioni del caso, nominando un nuovo componente.

È fatto obbligo al Presidente ovvero al membro più anziano dell'OdV di comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione il verificarsi di una delle ipotesi



dalle quali derivi la necessità di sostituire un membro dell'Organismo.

L'Organismo di Vigilanza si intende decaduto nella sua completezza, ovvero decadono dall'incarico tutti i suoi componenti, se vengono a mancare, per dimissioni o altre cause, la maggioranza dei componenti stessi. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione provvede a nominare a nuovo tutti i componenti.

Per almeno due anni dalla cessazione della carica i componenti dell'Organismo di Vigilanza non possono intrattenere significativi rapporti di affari con la Società o con altre società controllate o collegate, ad eccezione dell'eventuale rapporto di lavoro subordinato già esistente prima dell'incarico di membro dell'OdV.

Non si intendono "rapporti di affari" il rapporto di lavoro subordinato, la rappresentanza organica, l'essere componente di consigli d'amministrazione, l'esercitare l'attività di controllo sindacale o dell'organismo di controllo contabile, nell'ambito della Società, qualora detti incarichi fossero già esistenti, anche in posizioni diverse, prima dell'assunzione del ruolo di componente dell'Organismo di Vigilanza.

Ai fini del presente documento, si considerano "significativi" i rapporti di affari che superano il 15% del volume di affari del professionista o dello studio in cui è associato.

10.4. *Regole di convocazione e funzionamento*

Le regole di convocazione e funzionamento dell'Organismo di Vigilanza sono formulate in apposito regolamento che, nel rispetto dei principi di autonomia ed indipendenza, l'OdV stesso internamente redige ed approva.

Pertanto, per conoscere gli aspetti operativi riguardanti il funzionamento e i ruoli all'interno dell'Organismo, si rimanda al Regolamento dell'Organismo di Vigilanza.

10.5. *Le funzioni e i poteri dell'Organismo di Vigilanza*

La responsabilità ultima dell'adozione del Modello e di tutti gli aspetti decisionali operativi attinenti l'organizzazione, la gestione e il sistema dei controlli interni aziendali è del Consiglio d'Amministrazione, quale organo preposto all'adeguatezza organizzativa ai sensi dell'articolo 2381 del codice civile.

Mentre l'Organismo di Vigilanza ha il compito di vigilare:

- sull'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei Reati;
- sull'effettiva osservanza delle prescrizioni del Modello da parte degli Organi Societari, dei Dipendenti e degli altri Destinatari, in quest'ultimo caso anche per il tramite delle funzioni aziendali competenti;
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello stesso, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative.

Per quanto concerne le modalità attuative dei compiti sopra enunciati, l'Organismo di Vigilanza fa riferimento al proprio Regolamento nel quale sono meglio specificati i compiti di vigilanza in relazione ad efficacia, effettività e opportunità di aggiornamento del Modello.

Ai fini dello svolgimento del ruolo e della funzione di Organismo di Vigilanza, sono attribuiti dal Consiglio di Amministrazione i poteri d'iniziativa e di controllo, il budget e le prerogative necessari al fine di garantire all'Organismo stesso la possibilità di svolgere l'attività di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di aggiornamento dello stesso in conformità alle prescrizioni del Decreto.

10.6. *Il reporting agli Organi Sociali*

L'Organismo di Vigilanza riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione in



merito all'attuazione del Modello e alla rilevazione di eventuali criticità. Per una piena aderenza ai dettami del Decreto, l'Organismo di Vigilanza riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione, in modo da garantire la sua piena autonomia ed indipendenza nello svolgimento dei compiti che gli sono affidati.

L'Organismo di Vigilanza presenta annualmente al Consiglio di Amministrazione il piano di attività per l'anno successivo, che potrà essere oggetto di apposita delibera.

L'Organismo di Vigilanza presenta con cadenza annuale al Consiglio di Amministrazione il rapporto consuntivo sull'attività svolta nell'anno trascorso, motivando gli scostamenti dal piano di attività preventiva.

Il reporting ha ad oggetto l'attività svolta dall'OdV e le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni alla Società, sia in termini di efficacia del Modello.

L'Organismo di Vigilanza propone al Consiglio di Amministrazione, sulla base delle criticità riscontrate, le azioni correttive ritenute adeguate al fine di migliorare l'efficacia del Modello.

In caso di urgenza o quando richiesto da un membro, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a riferire immediatamente al Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali criticità riscontrate.

La relazione annuale deve avere ad oggetto:

- l'attività svolta, indicando in particolare i monitoraggi effettuati e l'esito degli stessi, le verifiche condotte e l'esito delle stesse, l'eventuale aggiornamento della valutazione delle Attività a rischio di reato;
- le eventuali criticità (e spunti per il miglioramento) emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni, sia in termini di efficacia del Modello;
- gli interventi correttivi e migliorativi pianificati ed il loro stato di realizzazione.



Gli incontri con gli Organi Sociali cui l'OdV riferisce devono essere verbalizzati e copia dei verbali deve essere custodita dall'OdV e dagli organismi di volta in volta coinvolti.

Laddove l'OdV riferisca in una occasione per cui sia prevista la verbalizzazione nel libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione l'OdV non sarà tenuto a redigere verbale nel proprio libro delle riunioni, ma sarà archiviata a cura dell'OdV stesso una copia del verbale dell'Organo Sociale.

Il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e Amministratore Delegato, hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV.

L'Organismo di Vigilanza deve, inoltre, coordinarsi con le funzioni competenti presenti in Società per i diversi profili specifici.

10.7. I Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante flussi informativi da parte di Amministratori, Sindaci, Personale Apicale e sottoposto in merito ad eventi e aspetti dell'ordinaria e straordinaria attività che potrebbero essere di interesse dell'Organismo stesso.

In ambito aziendale, devono essere comunicati all'Organismo di Vigilanza su base periodica, le informazioni/dati/notizie identificate dall'Organismo stesso e/o da questi richieste al Personale della Società; tali informazioni devono essere trasmesse nei tempi e nei modi che saranno definiti dall'Organismo medesimo ("flussi informativi").

La disciplina dei flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza, con l'individuazione delle informazioni che devono essere comunicate e delle modalità di trasmissione e valutazione di tali informazioni, come detto, è definita dall'OdV.



Debbono, comunque, essere comunicate all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- documentazione attinente all'approvazione del bilancio (bilancio, relazioni e note organi e funzioni societarie);
- modifiche organigrammi e funzionigrammi aziendali;
- modifiche sistema di deleghe e poteri;
- nuovi prodotti e servizi;
- verifiche ispettive di autorità pubbliche o di vigilanza (ASL, Arpa, VVdFF, Agenzia entrate, ecc.);
- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, Autorità Giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i Reati, avviate anche nei confronti della Società, di Personale Apicale o Sottoposto della Società, ovvero di ignoti (nel rispetto delle vigenti disposizioni privacy e di tutela del segreto istruttorio);
- rapporti predisposti dagli Organi Societari nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di rischio rispetto al regime di responsabilità amministrativa degli enti di cui al Decreto relativamente alla Società;
- procedimenti disciplinari per violazione del modello, codice etico e/o normativa aziendale;
- verifiche ispettive e report certificazioni sistemi gestionali;
- notizie relative ad emergenze in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia ambientale;
- infortuni sui luoghi di lavoro e avvenimenti relativi;
- incidenti ambientali e avvenimenti relativi;
- corsi di formazione (231, igiene e sicurezza, privacy & security, ambiente e altre materie di rilevanza per la prevenzione dei rischi legali)
- eventuali deroghe a procedure, regolamenti o norme aziendali.

10.8. Le segnalazioni verso l'Organismo di Vigilanza (whistleblowing)

La Società prevede un canale di segnalazione interna per l'effettuazione delle segnalazioni, il divieto di ritorsione e un sistema disciplinare conformi al D.Lgs. 24/2023 di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, *"riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione europea e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali"* ("Decreto Whistleblowing").

La Società, ai sensi del Decreto Whistleblowing, ha adottato la Procedura Whistleblowing, che disciplina il processo di ricezione, analisi e trattamento delle segnalazioni e che, in conformità a quanto previsto dalla normativa in parola, prevede un canale di segnalazione interno idoneo a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante (la "Procedura Whistleblowing").

La Procedura Whistleblowing prevede che l'OdV debba essere informato e consultato in riferimento alle segnalazioni da parte dei Dipendenti, degli Organi Sociali, delle Società di Service, dei Consulenti, dei Fornitori e dei Partner in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità della Lo.Li. Pharma International S.r.l. ai sensi del D.Lgs. 231/2001, nonché in merito ad eventi che potrebbero costituire violazioni del Codice Etico e quant'altro possa risultare utile ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'Organismo di Vigilanza ("segnalazioni").

In particolare devono essere segnalate le seguenti circostanze:

- condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo 231/01;
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i Reati;
- violazioni del Modello, del Codice etico o di Protocolli preventivi da cui possa derivare un rischio sanzionatorio per la Società ai sensi del Decreto;
- sospetti di violazioni del Modello, del Codice etico o di Protocolli preventivi da cui possa derivare un rischio sanzionatorio per la Società ai sensi del



Decreto;

- operazioni societarie o di business per cui si sospetta possa derivare un rischio sanzionatorio per la Società ai sensi del Decreto;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i Dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- l'evidenza di qualunque criticità o conflitto di interesse sorto nell'ambito del rapporto con la PA;
- eventuali situazioni di irregolarità o anomalie riscontrate da coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento di attività sensibili (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.);
- ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative (es. relative alle norme in materia di tutela della sicurezza e dell'igiene sui luoghi di lavoro, verifiche tributarie, INPS, ecc.) nel caso in cui il verbale conclusivo evidenziasse criticità a carico dell'azienda (trasmissione a cura del responsabile della funzione coinvolta);
- altro relativo alla tutela della sicurezza e dell'igiene sui luoghi di lavoro e dell'ambiente (lista infortuni, verbale incidente, nuove nomine, ispezioni particolari, ecc.).
- Ulteriori flussi informativi obbligatori sono definiti dall'OdV di concerto con le funzioni aziendali competenti alla loro trasmissione.

10.9. *Modalità di trasmissione e valutazione dei flussi informativi e delle segnalazioni*

Con riferimento alle modalità di trasmissione delle informazioni/dati/notizie valgono le seguenti prescrizioni.

I Flussi informativi debbono pervenire all'Organismo di Vigilanza ad opera dei



responsabili delle diverse funzioni aziendali mediante le modalità definite dall'Organismo medesimo, tra cui la posta elettronica certificata alla casella odvlolipharmaint@legalmail.it.

Le Segnalazioni che hanno ad oggetto l'evidenza o il sospetto di violazioni del Modello, del Codice Etico o dei Protocolli Preventivi devono pervenire per iscritto da parte dei Destinatari del Modello, anche in forma anonima, mediante le modalità definite dall'Organismo medesimo, tra cui l'utilizzo della piattaforma messa a disposizione di Lo.Li. Pharma International il cui indirizzo è <https://lolipharmainternational.com/model-231-social-responsibility/> accessibile mediante il sito internet della società. Le segnalazioni potranno pervenire anche mediante apposito incontro diretto con il segnalante fissato entro un termine ragionevole o in forma scritta con protocollazione riservata della segnalazione a garanzia della riservatezza. In tal caso la segnalazione verrà inserita dall'OdV in due buste chiuse, la prima con i dati identificativi del segnalante e documento di riconoscimento di quest'ultimo, la seconda con la segnalazione e verranno conservate a cura dell'OdV.

Le modalità di valutazione e gestione delle segnalazioni è disciplinata secondo le linee guida dell'ANAC approvate con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023, nonché dal Regolamento di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza, redatto ed approvato in autonomia dallo stesso OdV.

L'Organismo di Vigilanza assicura la riservatezza delle informazioni di cui venga in possesso, in particolare se relative a operazioni strategiche della Società o a presunte violazioni del Modello (in conformità alle disposizioni di cui al Decreto Whistleblowing).

L'Organismo di Vigilanza si astiene altresì dall'utilizzare informazioni riservate per fini diversi da quelli di cui ai precedenti paragrafi e comunque per scopi non conformi alle funzioni di vigilanza, fatto salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione.



I segnalanti non possono subire alcuna ritorsione e, a tal proposito, il Decreto Whistleblowing dispone la previsione di misure di sostegno per i segnalanti nonché la possibilità per quest'ultimi di comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritengono di aver subito in ragione di una segnalazione. La protezione è garantita non solo al segnalante ma anche a persone diverse da chi segnala, come il facilitatore (persona che assiste il segnalante nel processo di segnalazione operante all'interno del medesimo contesto lavorativo) o le persone menzionate nella segnalazione.

In ogni caso, la Società adotta tutte le misure necessarie per garantire che sia assicurato il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

10.10. *Obblighi e requisiti sistema di segnalazione (whistleblowing)*

Tutti i Destinatari (quali a mero titolo di esempio: Apicali, Sottoposti e terzi che operano nell'interesse o vantaggio della Società), hanno l'obbligo di presentare, a tutela dell'integrità della Società, segnalazioni circostanziate di eventuali condotte illecite, rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001, che in buona fede, sulla base della ragionevole convinzione fondata su elementi di fatto, ritengano essersi verificate o di violazioni del Modello di organizzazione e gestione adottato dalla Società, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Le segnalazioni dovranno essere circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti.

Il Sistema di segnalazione whistleblowing è organizzato attraverso specifica procedura e un canale alternativo di comunicazione/segnalazione, diverso dal canale inerente ai flussi informativi (questi ultimi interni ai sistemi informatici e telematici aziendali), idoneo a garantire, anche con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante.

In tale ottica, il canale predefinito è la piattaforma messa a disposizione di Lo.Li. Pharma International. In ogni caso, le segnalazioni potranno pervenire mediante i canali sopra indicati a cui potranno accedere solamente i componenti esterni dell'Organismo di Vigilanza.

I Destinatari Apicali hanno il divieto di porre in essere atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

10.11. *Disciplina del segreto*

Nelle ipotesi di segnalazione o denuncia effettuate nelle forme e nei limiti di cui al presente Modello 231 e dettagliati dalla procedura in materia di *whistleblowing*, il perseguimento dell'interesse all'integrità delle amministrazioni pubbliche e private, nonché alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni e degli atti illeciti, costituisce giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto di cui agli articoli 326, 622 e 623 del codice penale e all'articolo 2105 del codice civile (come previsto dalla legge vigente).

Quando notizie e documenti che sono comunicati all'organo deputato a riceverli dalla procedura *whistleblowing* siano oggetto di segreto aziendale, professionale o d'ufficio, costituisce comunque violazione del relativo obbligo di segreto la rivelazione con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell'eliminazione dell'illecito e, in particolare, la rivelazione al di fuori del canale di comunicazione specificamente predisposto a tal fine.

Resta invece fermo l'obbligo di rispettare il segreto professionale e di ufficio per chi sia venuto a conoscenza della notizia in ragione di un rapporto di consulenza professionale o di assistenza con la Società o gli organi e funzioni preposte alla gestione delle segnalazioni, le quali nel rispetto della vigente procedura *whistleblowing* (e nell'ambito della propria autonomia e indipendenza) abbiano

chiesto pareri specialistici a supporto.

10.12. *Libri dell'Organismo di Vigilanza*

L'OdV stabilisce, tramite il proprio regolamento, le modalità di verbalizzazione delle attività eseguite; tali modalità tengono conto degli obblighi di riservatezza circa i nominativi degli eventuali segnalanti e delle istruttorie di verifica e della facoltà, in capo al Collegio Sindacale ed al Consiglio di Amministrazione, di consultare i soli verbali delle riunioni e le relazioni periodiche.

Ogni informazione, segnalazione, report previsti nel presente Modello sono conservati dall'OdV per un periodo di 10 anni in un'apposita partizione del file server aziendale accessibile dai soli componenti dell'OdV, ovvero in un apposito archivio cartaceo ad accesso selezionato e limitato ai soli stessi componenti dell'OdV. Le chiavi di accesso all'archivio cartaceo saranno attribuite ai soli componenti dell'OdV, che dovranno restituirle immediatamente al termine del loro incarico per qualsiasi motivo ciò avvenga.

L'accesso ai documenti informatici dell'OdV con poteri di lettura e scrittura dovrà essere consentito esclusivamente ai membri dell'Organismo di Vigilanza stesso.

Interessi dei componenti dell'Organismo di Vigilanza nelle decisioni dell'Organismo stesso

Le modalità di assunzione delle decisioni nel caso in cui uno o più componenti dell'Organismo di Vigilanza siano portatori di un interesse, diretto o indiretto, rispetto ad una decisione da assumere, sono disciplinate all'interno del Regolamento dell'Organismo; per tali casi l'OdV prevede opportuni obblighi di motivazione.

Segnalazioni aventi ad oggetto un componente dell'Organismo di Vigilanza

Le modalità di gestione delle segnalazioni che riguardano uno o più componenti dell'Organismo di Vigilanza sono disciplinate all'interno della procedura *whistleblowing*.

In tali casi sono previste idonee attività di informazione, verifica ed intervento di altri organi di controllo della Società che assicurano la correttezza dei processi e delle decisioni.

10.13. Registrazione delle segnalazioni

L'Organismo di Vigilanza stabilisce, tramite il proprio regolamento, le modalità di registrazione delle segnalazioni relative alle violazioni del Modello o di un Protocollo (disciplinate altresì dalla procedura *whistleblowing*); tali modalità tengono conto degli obblighi di riservatezza circa i nominativi degli eventuali segnalanti e delle istruttorie di verifica, al fine di garantire che tali dati e informazioni non siano consultabili da persone diverse dagli stessi componenti dell'OdV.